

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 97



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

12 marzo 2016

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

2016/C 97/01	Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sul riconoscimento e la fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi (CERS/2015/1)	1
2016/C 97/02	Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2)	9

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2016/C 97/03	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	15
2016/C 97/04	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	16

IT

2016/C 97/05	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana	17
2016/C 97/06	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana	18
Commissione europea		
2016/C 97/07	Tassi di cambio dell'euro	19
2016/C 97/08	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	20
2016/C 97/09	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	21
2016/C 97/10	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	22
Comitato europeo per il rischio sistemico		
2016/C 97/11	Decisione del comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sulla valutazione di significatività di paesi terzi per il sistema bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici (CERS/2015/3)	23
2016/C 97/12	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (CERS/2015/4)	28
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2016/C 97/13	Pubblicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) di decisioni degli Stati membri relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d'esercizio ⁽¹⁾	36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

dell'11 dicembre 2015

sul riconoscimento e la fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi**(CERS/2015/1)**

(2016/C 97/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 138 e 139,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il Regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'amplificazione prociclica degli shock finanziari nell'economia reale tramite il sistema bancario e i mercati finanziari ha costituito uno degli elementi maggiormente destabilizzanti della crisi finanziaria globale. Una crisi economica dopo un periodo di crescita eccessiva del credito può determinare ingenti perdite nel settore bancario e innescare un circolo vizioso. In tale situazione le misure adottate dagli enti creditizi per rafforzare i propri bilanci possono limitare l'erogazione del credito all'economia reale, esacerbando la crisi economica e indebolendo ulteriormente i loro bilanci.
- (2) La riserva di capitale anticiclica è concepita per contrastare tali dinamiche procicliche aumentando la resilienza del settore bancario. Le regole che impongono di mantenere riserve di capitale anticicliche costituiscono parte integrante delle nuove norme regolamentari mondiali sull'adeguatezza patrimoniale delle banche (schema di regolamentazione di Basilea III) adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel dicembre 2010 e attuate nell'Unione con la Direttiva 2013/36/UE. Incrementando il coefficiente anticiclico, le autorità pubbliche o gli enti pubblici designati possono imporre al settore bancario l'accumulo di riserve supplementari di capitale in periodi di rischio crescente a livello sistemico derivanti da una crescita eccessiva del credito. Quando tali rischi si materializzano, le autorità possono ridurre il coefficiente anticiclico e consentire che tale riserva supplementare di capitale sia utilizzata per assorbire perdite inattese. Ciò permette al settore bancario di continuare a erogare credito all'economia reale e di soddisfare i requisiti patrimoniali di vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽³⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

- (3) Il prestito transfrontaliero conferisce alla riserva di capitale anticiclica una dimensione internazionale. Le perdite possono derivare da esposizioni di settori bancari nazionali di Stati membri verso paesi terzi. Tali perdite possono risultare ingenti se un paese terzo, verso il quale un settore bancario nazionale di uno Stato membro è esposto in misura significativa, è entrato in una fase recessiva dopo un periodo di crescita eccessiva del credito.
- (4) Lo schema di regolamentazione di Basilea III sulla riserva di capitale anticiclica è concepito per rispecchiare questa dimensione internazionale. In particolare, secondo lo schema di regolamentazione, dovrebbe essere previsto il reciproco riconoscimento dei coefficienti anticiclici da parte delle diverse giurisdizioni. Se un'autorità in una giurisdizione aumenta il coefficiente anticiclico per proteggere il proprio settore bancario nazionale da una crescita eccessiva del credito, le autorità di altre giurisdizioni dovrebbero applicare lo stesso coefficiente anticiclico alle esposizioni delle loro banche nazionali verso quel paese. Secondo lo schema di regolamentazione, le banche calcolano i requisiti relativi alle riserve di capitale sulla base della localizzazione geografica delle rispettive esposizioni. Lo schema di regolamentazione di Basilea III prevede il riconoscimento giurisdizionale obbligatorio di coefficienti anticiclici fino al 2,5 per cento, salve disposizioni transitorie. Se applicato in modo coerente nelle diverse giurisdizioni, tale riconoscimento giurisdizionale contribuirebbe a tutelare il settore bancario in una determinata giurisdizione dai rischi associati a una crescita eccessiva del credito in altre giurisdizioni.
- (5) Poiché le norme elaborate dal CBVB non sono giuridicamente vincolanti, le giurisdizioni di tutto il mondo potrebbero non attuare le riserve di capitale anticicliche in modo uniforme. Esse potrebbero altresì ritardarne o evitarne del tutto l'attuazione. Nell'Unione, l'articolo 136 della Direttiva 2013/36/EU disciplina le modalità con le quali le autorità designate devono fissare il coefficiente anticiclico per le esposizioni nazionali. Ulteriori indicazioni sulla fissazione di coefficienti anticiclici per le esposizioni nazionali, come richiesto dall'articolo 135 della Direttiva 2013/36/EU, si rinviengono nella Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾. Nell'Unione vige dunque un quadro normativo comune concepito per superare la distorsione derivante dall'inerzia, e a partire dal 2016 sarà obbligatoria la fissazione trimestrale di coefficienti anticiclici. Tuttavia, non è certo se e in che misura paesi terzi che non sono membri del CBVB attueranno il coefficiente anticiclico.
- (6) Alle autorità designate sono conferiti poteri legali per tutelare i rispettivi settori bancari da rischi derivanti da una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. In particolare, l'articolo 139 della Direttiva 2013/36/EU permette alle autorità designate di fissare, in determinate circostanze, un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo che gli enti autorizzati a livello nazionale sono tenuti ad applicare per calcolare il loro coefficiente anticiclico specifico. Un'autorità designata può intervenire in situazioni in cui da parte dell'autorità competente del paese terzo non risulta fissato né pubblicato un coefficiente anticiclico per quel paese terzo, ovvero se ritiene che il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente del paese terzo per tale paese terzo non sia sufficiente a proteggere i settori bancari nazionali degli Stati membri da potenziali perdite associate ad un'eccessiva crescita del credito nel paese terzo in questione.
- (7) La fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi, se non effettuata in modo coordinato, può tradursi in requisiti patrimoniali differenziati nell'Unione per esposizioni verso lo stesso paese terzo e gli stessi rischi. Nell'analisi degli sviluppi in un paese terzo, le autorità designate potrebbero pervenire a conclusioni discordanti in merito all'eccessiva crescita del credito in quel paese e alla necessità di mitigare il rischio a cui è esposto il sistema bancario nazionale. Anche ove le autorità designate pervengano alla stessa valutazione del rischio, esse potrebbero raggiungere conclusioni discordanti in merito al livello appropriato del coefficiente anticiclico necessario a mitigare il rischio.
- (8) Il riconoscimento di coefficienti controciclici per esposizioni verso paesi terzi, se non effettuato in modo coordinato, può altresì tradursi nell'Unione in requisiti patrimoniali differenziati. Il riconoscimento di coefficienti anticiclici fissati da altre autorità designate o da autorità competenti di paesi terzi è imposto dalla normativa dell'Unione per coefficienti fino al 2,5 per cento, salve disposizioni transitorie per il periodo tra il 2016 e il 2019 come previsto dall'articolo 160 della Direttiva 2013/36/EU. Mentre di norma, conformemente alla Raccomandazione CERS/2014/1, le autorità designate dovrebbero riconoscere coefficienti anticiclici che superano i livelli obbligatori, ciò si applica esclusivamente ai coefficienti anticiclici fissati da autorità designate di altre giurisdizioni dell'Unione, e non a quelli fissati per i paesi terzi dalle rispettive autorità competenti. Ciò significa che nelle giurisdizioni dell'Unione le modalità di riconoscimento dei coefficienti anticiclici fissati da autorità competenti di paesi terzi potrebbero differire. In particolare, prima del 2019, talune autorità designate potrebbero optare per l'applicazione delle disposizioni transitorie, mentre altre autorità designate potrebbero scegliere di discostarsene. Inoltre, a decorrere dal 2019, talune autorità designate potrebbero optare il riconoscimento volontario di coefficienti anticiclici superiori al 2,5 per cento mentre altre potrebbero scegliere di non farlo.

⁽¹⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 18 giugno 2014, relativa all'orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (CERS/2014/1) (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).

- (9) Di norma, requisiti patrimoniali differenziati nell'Unione per esposizioni verso lo stesso paese terzo e gli stessi rischi sarebbero inopportuni, compromettendo la parità di condizioni nell'Unione e presentando un'occasione di arbitraggio regolamentare. Enti creditizi in giurisdizioni dell'Unione in cui alle esposizioni verso un determinato paese terzo si applica un coefficiente anticiclico inferiore a quello applicabile in altre giurisdizioni dell'Unione sarebbero incentivati a guadagnare quote di mercato incrementando i prestiti verso quel paese terzo. Tale incremento dei prestiti potrebbe determinare esposizioni ampie e concentrate verso un determinato paese terzo degli enti creditizi di una particolare giurisdizione. In definitiva, tale disparità di condizioni e il conseguente incentivo all'arbitraggio regolamentare potrebbe minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (10) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) può contribuire a garantire che nell'Unione, rispetto a un determinato paese terzo, alle esposizioni verso paesi terzi si applichino di norma gli stessi coefficienti anticiclici. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 3, della Direttiva 2013/36/UE, al CERS è espressamente conferito il compito di conseguire un approccio coerente. Il CERS ritiene di poter adempiere al meglio al proprio mandato promuovendo nell'Unione un approccio coerente per il riconoscimento e la fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi.
- (11) La presente raccomandazione è concepita per assicurare che nell'Unione, per esposizioni verso un determinato paese terzo, si applichi di norma lo stesso coefficiente anticiclico. Essa contempla: (a) il riconoscimento da parte delle autorità designate di un coefficiente anticiclico fissato da un'autorità competente del paese terzo per tale paese; (b) la fissazione da parte delle autorità designate di un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo; (c) la riduzione del coefficiente anticiclico da parte delle autorità designate quando i rischi in un determinato paese terzo si riducono o si concretizzano; e (d) la comunicazione da parte delle autorità designate del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo.
- (12) La Raccomandazione A è concepita per garantire che, generalmente, le autorità designate riconoscano lo stesso coefficiente anticiclico fissato dall'autorità di un determinato paese terzo per tale paese. Per conseguire tale risultato, essa si fonda sull'obbligo sancito nel diritto dell'Unione di riconoscere in pieno coefficienti anticiclici fino al 2,5 per cento, salvi regimi transitori. Si raccomanda che il riconoscimento di coefficienti anticiclici superiori al 2,5 per cento da parte delle autorità designate sia coordinato attraverso il CERS. In tal caso, il CERS emanerà una raccomandazione indicando alle autorità designate se e in che misura riconoscere i coefficienti anticiclici più elevati fissati dal paese terzo. Mentre la fissazione di coefficienti anticiclici da parte dei paesi terzi membri del CBVB sarà monitorata dal segretariato del CERS, le autorità designate dovrebbero informare il CERS ove un paese terzo che non sia membro del CBVB fissi un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 per cento. Si raccomanda altresì alle autorità designate di notificare al CERS quando vi siano incertezze in merito al riconoscimento di una particolare misura adottata da un paese terzo come coefficiente anticiclico ai sensi della Direttiva 2013/36/UE. In tali casi, il CERS emanerà una raccomandazione fornendo indicazioni al riguardo.
- (13) La Raccomandazione B è concepita per garantire che le autorità designate, nell'esercizio dei loro poteri di fissazione del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un determinato paese terzo, fissino tale coefficiente allo stesso livello. Si incoraggiano le autorità designate a esercitare i loro poteri ai sensi dell'articolo 139 della Direttiva 2013/36/UE. In particolare, le autorità designate dovrebbero determinare verso quali paesi terzi il sistema bancario della loro giurisdizione è esposto in maniera significativa. Inoltre, esse dovrebbero monitorare gli sviluppi in tali paesi terzi alla ricerca di segnali di eccessiva crescita del credito. Se le autorità designate riscontrano la presenza di tali segnali in uno dei paesi terzi monitorati e ritengono che sia necessario fissare un coefficiente anticiclico per le esposizioni verso quel paese terzo, esse dovrebbero informarne in CERS. Se il CERS ritiene che le azioni di mitigazione debbano essere coordinate nell'Unione, esso emanerà una raccomandazione alle autorità designate in merito alla fissazione del coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso il paese terzo in questione.
- (14) La Raccomandazione C è concepita per assicurare che, ove la riduzione del coefficiente anticiclico per esposizioni verso un determinato paese terzo sia giustificata perché i rischi si sono ridotti o materializzati, nell'Unione si applichi lo stesso coefficiente anticiclico inferiore. A tal fine, si raccomanda che le autorità designate, quando riducono il coefficiente anticiclico per le esposizioni verso un determinato paese terzo, osservino lo stesso iter seguito per il suo aumento. Ciò significa che, se le autorità designate hanno riconosciuto o fissato un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo conformemente a una raccomandazione del CERS, esse dovrebbero collaborare con il CERS per determinare il coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso il paese terzo quando il paese terzo in questione riduce il coefficiente anticiclico. In tal caso, il CERS adotterà una raccomandazione fornendo indicazioni alle autorità designate in merito al coefficiente anticiclico adeguato per

esposizioni verso il paese terzo in questione. Mentre la fissazione di coefficienti anticiclici da parte dei paesi terzi membri del CBVB sarà monitorata dal CERS, le autorità designate dovrebbero informare il CERS ove un paese terzo che non sia membro del CBVB riduca il coefficiente anticiclico. Inoltre, se le autorità designate, a seguito di una raccomandazione del CERS, hanno riconosciuto o fissato un coefficiente anticiclico per esposizioni verso un paese terzo e ritengono che i rischi relativi a quel paese terzo si siano ridotti o concretizzati, si raccomanda alla autorità designate di darne notifica al CERS.

- (15) La raccomandazione D è concepita per assicurare che le decisioni relative ai coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi siano chiaramente comunicate nell'ambito dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire a gestire le aspettative del pubblico, ad assicurare il coordinamento delle azioni intraprese tra le autorità designate e a rafforzare la credibilità, la responsabilità e l'efficacia della politica macroprudenziale. Per conseguire questo risultato le autorità designate dovrebbero applicare lo stesso principio enunciato nella Raccomandazione CERS/2014/1 per comunicare i coefficienti anticiclici per esposizioni nazionali al processo di riconoscimento, fissazione e riduzione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi.
- (16) Ai sensi dell'articolo 136 della Direttiva 2013/36/UE, ciascuno Stato membro è tenuto a designare un'autorità pubblica o un organismo pubblico con il compito di fissare e riconoscere coefficienti anticiclici. Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1024/2013 ⁽¹⁾ del Consiglio, assegna compiti specifici alla Banca centrale europea (BCE). In particolare la BCE può applicare per i coefficienti anticiclici requisiti più elevati di quelli applicati dalle autorità nazionali designate che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico, e ha gli obblighi e i poteri attribuiti alle autorità designate dal pertinente diritto dell'Unione. Esclusivamente a tale scopo, la BCE è considerata un'autorità designata.
- (17) Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio generale ha informato il Consiglio della propria intenzione in tal senso dando al Consiglio la possibilità replicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Riconoscimento di coefficienti anticiclici fissati da autorità di paesi terzi

1. Quando un'autorità competente di un paese terzo fissa per quel paese un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 per cento, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni sull'uniforme riconoscimento nell'Unione, a meno che il coefficiente non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato in merito a quel particolare coefficiente anticiclico da un'altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per informare il CERS.
2. Quanto le autorità designate siano incerte in merito al riconoscimento di una particolare misura adottata dall'autorità di un paese terzo ai sensi della Direttiva 2013/36/UE come coefficiente anticiclico, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS, a meno che questo non sia già stato informato da un'altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per informare il CERS.

Raccomandazione B — Fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi

1. Si raccomanda alle autorità designate di individuare annualmente paesi terzi significativi. Tale individuazione dovrebbe basarsi, non necessariamente in via esclusiva, su informazioni quantitative sulle esposizioni verso paesi terzi degli enti autorizzati a livello nazionale. Si raccomanda alle autorità designate di presentare al CERS un elenco di tali paesi terzi significativi nel secondo trimestre di ogni anno utilizzando il modello di cui all'allegato II alla presente raccomandazione.
2. Si raccomanda alle autorità designate di monitorare i rischi derivanti da un'eccessiva crescita del credito in paesi terzi significativi individuati conformemente al paragrafo 1, come minimo con frequenza annuale, fatta eccezione per i paesi già monitorati dal CERS conformemente alla Decisione CERS/2015/3 ⁽²⁾. Si raccomanda alle autorità designate di notificare al CERS i casi in cui decidono di non monitorare un paese terzo significativo poiché questo è già monitorato dal CERS conformemente alla Decisione CERS/2015/3. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato II alla presente raccomandazione per notificare tali casi al CERS.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽²⁾ La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu

3. Si raccomanda alle autorità designate di notificare al CERS i casi in cui esse ritengono che un'autorità competente di un paese terzo dovrebbe fissare e pubblicare un coefficiente anticiclico per tale paese, ovvero in cui il livello del coefficiente anticiclico fissato e pubblicato da un'autorità competente di un paese terzo per tale paese sia considerato insufficiente a tutelare le istituzioni finanziarie nazionali dai rischi di un'eccessiva crescita del credito nel paese terzo in questione. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per effettuare la notifica al CERS.

Raccomandazione C — Riduzione dei coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi

1. Se un coefficiente anticiclico fissato da un'autorità competente di un paese terzo per tale paese è riconosciuto sulla base di una raccomandazione del CERS e l'autorità competente del paese terzo riduce il coefficiente anticiclico, si raccomanda alle autorità designate di informare prontamente il CERS, al fine di ricevere indicazioni in merito all'uniforme riconoscimento o alla fissazione di nuovi coefficienti inferiori, salvo che il coefficiente in questione non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato del nuovo coefficiente anticiclico inferiore da un'altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per informarne il CERS.
2. Se l'autorità competente del paese terzo riduce il coefficiente anticiclico e il coefficiente anticiclico che si applica alle esposizioni verso tale paese terzo è stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS, si raccomanda alle autorità designate di informarne prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni in merito all'eventuale applicazione di un coefficiente anticiclico inferiore alle esposizioni verso quel paese terzo, a meno che il coefficiente in questione non si applichi a un paese membro del CBVB o il CERS sia già stato informato del nuovo coefficiente anticiclico inferiore da un'altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per informarne il CERS.
3. Se il coefficiente anticiclico che si applica alle esposizioni verso un paese terzo è stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS e un'autorità designata ritiene che i rischi si stiano riducendo o concretizzando, si raccomanda all'autorità designata di notificare prontamente il CERS al fine di ricevere indicazioni in merito all'eventuale applicazione di un coefficiente anticiclico inferiore alle esposizioni verso tale paese, salvo che il CERS non ne sia già stato informato da un'altra autorità designata. Si raccomanda alle autorità designate di utilizzare il modello di cui all'allegato I alla presente raccomandazione per effettuare la notifica al CERS.

Raccomandazione D — Comunicazione di decisioni in merito al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi

Si raccomanda alle autorità designate di modificare le loro strategie e la loro disciplina per la comunicazione sviluppate conformemente al principio 5 della Raccomandazione A della sezione 1 della Raccomandazione CERS/2014/1, al fine di includere le decisioni sul riconoscimento e sulla fissazione di coefficienti anticiclici per le esposizioni verso paesi terzi.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1. Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «coefficiente anticiclico» ha il medesimo significato di cui all'articolo 128, punto 7, della Direttiva 2013/36/UE;
- b) «autorità designata» ha lo stesso significato di cui alla Raccomandazione CERS/2014/1;
- c) per «ente autorizzato a livello nazionale», s'intende un ente che è stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;
- d) per «esposizioni significative» s'intendono esposizioni da cui possono derivare potenzialmente perdite significative per gli enti autorizzati a livello nazionale in una data giurisdizione, incidendo negativamente sulla stabilità finanziaria in quella giurisdizione;
- e) per «paese terzo significativo» s'intende un paese terzo verso il quale enti autorizzati a livello nazionale hanno esposizioni significative;
- f) per «autorità competente del paese terzo» s'intende l'autorità pubblica o l'organismo pubblico responsabile della fissazione di coefficienti anticiclici in tale paese;
- g) per «paese terzo» s'intende qualsiasi giurisdizione al di fuori dello Spazio economico europeo.

2. Criteri di conformità

I destinatari dovrebbero comunicare le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:

- a) informazioni sul tipo di azione intrapresa e sulla sua tempistica;
- b) una valutazione volta a appurare se le azioni intraprese hanno conseguito gli obiettivi della presente raccomandazione;
- c) motivazioni dettagliate in merito all'eventuale inerzia o scostamento dalla presente raccomandazione incluse eventuali ragioni del ritardo nella segnalazione.

3. Calendario per dare seguito alle iniziative

1. Ai destinatari è richiesto di comunicare al CERS, al Consiglio e alla Commissione le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di fornire spiegazioni in caso di inerzia, nel rispetto dei termini sottoindicati.
2. *Raccomandazione A* — Si richiede alle autorità designate di attuare senza ritardo le raccomandazioni A(1) e A(2) ove si verifichi la situazione contemplata dalla pertinente raccomandazione, e di presentare al CERS, entro il 31 dicembre 2020, una relazione sull'attuazione della Raccomandazioni A(1) e A(2).
3. *Raccomandazione B* — Si richiede alle autorità designate di:
 - a) comunicare al CERS, entro il 31 dicembre 2016, un elenco di criteri stabiliti per la valutazione di significatività dei paesi terzi significativi al fine di attuare la raccomandazione B(1);
 - b) attuare senza ritardo la raccomandazione B(1) nel caso in cui la situazione ivi contemplata si verifichi e di presentare, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al CERS sull'attuazione della raccomandazione B(1);
 - c) comunicare al CERS, entro il 31 dicembre 2016, le modalità con le quali esse monitorano i rischi derivanti dall'eccessiva crescita del credito in paesi terzi significativi al fine di attuare la raccomandazione B(2);
 - d) attuare senza ritardo la raccomandazione B(3) nel caso in cui la situazione ivi contemplata si verifichi e di presentare, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al CERS sull'attuazione della raccomandazione B(3).
4. *Raccomandazione C* — Si richiede alle autorità designate di attuare senza ritardo le raccomandazioni C(1), C(2) e C(3) ove si verifichi la situazione contemplata dalla pertinente raccomandazione, e di presentare al CERS, entro il 31 dicembre 2020, una relazione sull'attuazione della raccomandazioni C(1), C(2) e C(3).
5. *Raccomandazione D* — Si richiede alle autorità designate di informare il CERS, entro il 31 dicembre 2016, in merito all'attuazione della Raccomandazione D.
6. Il Consiglio generale deciderà quando la presente raccomandazione necessita di riesame o aggiornamento alla luce dell'esperienza maturata nella fissazione e nel riconoscimento di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi conformemente alla Direttiva 2013/36/UE o dell'evoluzione delle pratiche concordate a livello internazionale.

4. Controllo e valutazione

- a) Il segretariato del CERS:
 - i) presta assistenza ai destinatari anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, fornendo informazioni dettagliate in merito alla procedura e alla tempistica per l'adempimento;
 - ii) verifica l'adempimento da parte dei destinatari, anche prestando loro assistenza su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull'adempimento.
- b) Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dai destinatari e decide se la presente raccomandazione sia stata rispettata e se i destinatari abbiano fornito adeguate motivazioni in caso di inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

ESRB TEMPLATE FOR RECOGNITION OR SETTING OF COUNTERCYCLICAL BUFFER RATES

[NAME OF THE THIRD COUNTRY]

COMMUNICATING AUTHORITY	[NAME OF THE DESIGNATED AUTHORITY]
DESCRIPTION OF COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER MEASURE	Please describe the countercyclical capital buffer measure that is the subject matter of this communication as well as the countercyclical buffer rate that was set by the relevant third-country authority. (Example: countercyclical buffer rate set at 0,625 % in THIRD COUNTRY XYZ with an implementation date of DD/MM/YYYY)
PURPOSE OF COMMUNICATION	☐ Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority in excess of 2,5 %, as provided in Recommendation A(1) ☐ Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority when it is unclear whether or not it can be recognised under the Union framework, as provided in Recommendation A(2) ☐ Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country in the event of inaction/insufficient action by the relevant third-country authority, as provided in Recommendation B(3) ☐ Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country that is higher than the countercyclical buffer rate set by the relevant third-country authority, as provided in Recommendation B(3) ☐ Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for recognition of the previous rate, as provided in Recommendation C(1) ☐ Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for setting a rate for exposures to that third country, as provided in Recommendation C(2) ☐ Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country at a rate lower than the previous rate already established by an ESRB recommendation and where there are signs of risks from excessive credit growth materialising or abating, as provided in Recommendation C(3).
HAS THE DESIGNATED AUTHORITY OF THE THIRD COUNTRY ASKED FOR RECOGNITION?	☐ YES ☐ NO ☐ DO NOT KNOW ☐ N/A
DESIRED TIMEFRAME FOR THE ESRB TO REACH A DECISION	
OTHER RELEVANT INFORMATION	
CONTACT DETAILS OF THE AUTHORITY	Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution.

L'autorità designata che rappresenta una giurisdizione dell'Unione dovrebbe effettuare la notifica/comunicazione al CERS inviando il modello compilato all'indirizzo e-mail notifications@esrb.europa.eu

ALLEGATO II

**ESRB TEMPLATE TO IDENTIFY
MATERIAL THIRD COUNTRIES FOR
[NAME OF THE UNION JURISDICTION]**

NOTIFYING AUTHORITY	
MATERIAL THIRD COUNTRIES	
METHODOLOGY USED FOR IDENTIFYING A MATERIAL THIRD COUNTRY	<i>Please describe the methodology used pursuant to Articles 3 and 4 of Decision ESRB/2015/3</i> [COUNTRY 1] – ____% [...] – ____% [COUNTRY ...N] – ____%
MATERIAL THIRD COUNTRIES NOT BEING MONITORED	<i>Please provide details of cases where the notifying authority decided not to monitor a material third country because the ESRB is already monitoring it pursuant to Decision ESRB/2015/3</i> [COUNTRY 1]
OTHER RELEVANT INFORMATION USED TO IDENTIFY A MATERIAL THIRD COUNTRY	
CONTACT DETAILS AT THE NOTIFYING AUTHORITY	<i>Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your institution.</i>

L'autorità designata che rappresenta una giurisdizione dell'Unione dovrebbe effettuare la notifica al CERS inviando il modello compilato all'indirizzo e-mail notifications@esrb.europa.eu

Tali informazioni dovrebbero essere fornite annualmente nel secondo trimestre dell'anno.

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**del 15 dicembre 2015****sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario****(CERS/2015/2)****(2016/C 97/02)**

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 458,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 e 20,

Considerando quanto segue:

- (1) Nell'Unione il sistema finanziario è altamente integrato. Ciò significa che di frequente soggetti esteri prestano servizi finanziari transfrontalieri. Nel mercato unico, i prestatori di servizi finanziari in un determinato Stato membro possono scegliere tra prestare servizi finanziari tramite controllate o filiali ubicate in un altro Stato membro ovvero fornire direttamente servizi finanziari transfrontalieri. Tale situazione può comportare che politiche macroprudenziali a livello nazionale abbiano effetti considerevoli a livello transfrontaliero.
- (2) Di solito, i fornitori di servizi finanziari esteri che prestano servizi finanziari transfrontalieri sia direttamente che tramite le proprie filiali in altri Stati membri non sono toccati da misure di politica macroprudenziale che si applicano ai prestatori nazionali di servizi finanziari in quegli Stati. Di conseguenza, i prestatori di servizi finanziari, altrimenti soggetti a tali obblighi, ossia per aver costituito una controllata in loco, sono incentivati a veicolare le proprie attività mediante canali alternativi per sottrarsi alle misure adottate dal paese ospitante. La propagazione degli effetti e l'arbitraggio regolamentare che deriva da tale condotta possono compromettere l'efficacia di misure nazionali di politica macroprudenziale.
- (3) Inoltre la concorrenza può essere distorta se le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che prestano direttamente servizi finanziari transfrontalieri utilizzano il loro vantaggio competitivo, come requisiti patrimoniali inferiori per esposizioni generate nello Stato membro di attivazione, nei confronti di prestatori nazionali di servizi finanziari e controllate di prestatori esteri di servizi finanziari in quello Stato membro al fine di accrescere la propria quota di mercato.
- (4) Misure di politica macroprudenziale adottate in un paese produrranno effetti esterni sulla stabilità finanziaria di altri paesi attraverso collegamenti transfrontalieri. In generale, gli effetti prodotti saranno positivi, poiché le politiche macroprudenziali riducono i rischi sistemici e la probabilità e l'impatto di crisi sistemiche, migliorando così la stabilità finanziaria negli altri Stati membri. Tuttavia, possono prodursi anche effetti negativi. Per esempio, nonostante siano esposte agli stessi rischi dei prestatori di servizi finanziari nazionali e delle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, di solito le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁴⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri non avranno l'obbligo di accrescere la propria resilienza nei confronti di tali rischi, ad esempio mediante l'assoggettamento a misure patrimoniali nazionali nel loro Stato membro d'origine. Inoltre, nella misura in cui tali prestatori di servizi finanziari godono di un vantaggio competitivo rispetto ai prestatori nazionali di servizi finanziari e alle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, ciò potrebbe incoraggiarli ad aumentare la loro esposizione ai relativi rischi macroprudenziali nello Stato membro di attivazione, esponendo così lo Stato membro d'origine a un rischio maggiore. Se tali rischi macroprudenziali relativi alla fornitura di servizi finanziari dovessero concretizzarsi, le riserve di capitale di tali prestatori di servizi finanziari potrebbero dimostrarsi insufficienti, con conseguenze negative per i rispettivi sistemi finanziari nazionali.

- (5) In questo contesto e al fine di assicurare l'efficacia e la coerenza delle politiche macroprudenziali, i responsabili delle politiche macroprudenziali devono prestare debita considerazione a tali effetti transfrontalieri e, ove necessario, utilizzare strumenti di politica idonei a fronteggiarli. Per conseguire tale scopo, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) raccomanda l'adozione di un approccio basato su due pilastri principali, in particolare: (a) la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri delle politiche macroprudenziali; e (b) risposte politiche coordinate, se necessario sotto forma di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. È importante altresì che nell'Unione tali pilastri siano attuati, per quanto possibile, in modo coerente.
- (6) Attualmente, la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri di politiche macroprudenziali non ha ricevuto la dovuta attenzione. Ciò è dovuto in parte al fatto che la conoscenza relativa alle (potenziali) vie di propagazione rimane limitata e i dati disponibili non sono stati approfonditamente esaminati al fine di analizzare gli effetti transfrontalieri. Di conseguenza, il CERS ritiene importante che tutti i dati disponibili siano utilizzati in modo sistematico per una migliore comprensione e valutazione degli effetti transfrontalieri.
- (7) È importante stabilire una procedura che regoli la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri delle politiche macroprudenziali e miri ad assicurare che i responsabili delle politiche macroprudenziali effettuino una valutazione ex ante dei potenziali effetti transfrontalieri delle misure proposte. Inoltre, considerati anche i requisiti già imposti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dalla Direttiva 2013/36/UE e dalla Raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, i responsabili delle politiche macroprudenziali dovrebbero valutare ex post gli effetti transfrontalieri effettivi delle loro politiche. L'analisi condotta dagli Stati membri è destinata a integrare quella del CERS.
- (8) La risposta politica coordinata caldeggiata dal CERS consiste in un meccanismo di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. La natura volontaria del meccanismo, determinata dalla natura delle raccomandazioni del CERS ⁽³⁾, differenzia tale riconoscimento volontario da quello obbligatorio per talune misure di politica macroprudenziale ai sensi del diritto dell'Unione. La presente raccomandazione, ad eccezione della raccomandazione A, relativa alla valutazione degli effetti transfrontalieri, e della raccomandazione B, relativa alla notifica di misure di politica macroprudenziale, non è destinata ad applicarsi alle misure di politica macroprudenziale per le quali il diritto dell'Unione già dispone il riconoscimento obbligatorio. Attualmente, il riconoscimento obbligatorio è previsto per le misure adottate ai sensi degli articoli 124, paragrafo 5, e 164, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e per la riserva di capitale anticiclica (ove questa sia fissata in misura inferiore alla soglia per il riconoscimento obbligatorio. La stessa eccezione si applica ai coefficienti anticiclici superiori alla soglia per il riconoscimento obbligatorio, poiché la Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾ già raccomanda il pieno riconoscimento dei coefficienti anticiclici tra Stati membri.
- (9) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario, così da ricondurre anche le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri entro l'ambito di applicazione delle misure nazionali di politica prudenziale. L'obiettivo ultimo è quello di applicare lo stesso insieme di requisiti macroprudenziali allo stesso tipo di esposizione al rischio in un determinato Stato membro, a prescindere dalla condizione giuridica e dalla localizzazione del prestatore di servizi finanziari. Ne discende che misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione, in particolare quelle che fronteggiano una specifica esposizione al rischio, dovrebbero essere riconosciute.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1) (GU C 170, 15.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Sebbene le raccomandazioni del CERS non siano giuridicamente vincolanti, esse si accompagnano a un meccanismo «act or explain».

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 18 giugno 2014, relativa all'orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (CERS/2014/1) (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).

- (10) La presente raccomandazione dà indicazioni alle autorità competenti riguardo all'adozione di misure riconoscimento in risposta a misure di politica macroprudenziale di altre autorità. Le misure di politica macroprudenziale elencate attivate in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli altri Stati membri. Le misure di politica macroprudenziale saranno elencate nella presente raccomandazione se l'autorità competente all'attivazione chiede il riconoscimento e se il CERS ritiene che la richiesta di riconoscimento sia giustificata. Al fine di garantire l'efficienza del meccanismo di riconoscimento volontario è importante che tali misure siano notificate al CERS in modo tempestivo e sufficientemente dettagliato, utilizzando un modello standard.
- (11) Al fine di garantire l'efficacia del meccanismo di riconoscimento volontario, ci si attende che le autorità competenti adottino misure di riconoscimento entro un lasso di tempo ragionevole. Si raccomandano periodi più lunghi per misure che non sono disponibili in tutte le giurisdizioni.
- (12) La presente raccomandazione è intesa a comprendere tutte le misure di politica macroprudenziale, a prescindere dalla parte del sistema finanziario cui sono indirizzate. Alla luce del mandato conferito al CERS dal Regolamento (UE) n. 1092/2010, l'ambito di applicazione della presente raccomandazione va oltre l'applicazione di strumenti macroprudenziali di cui alla Direttiva 2013/36/UE e al Regolamento (UE) n. 575/2013. Ne discende che la presente raccomandazione è diretta a ricomprendere anche misure non armonizzate ai sensi del diritto dell'Unione. L'ambito di applicazione della presente raccomandazione è soggetto alla rispettiva giurisdizione delle autorità competenti e comprende le misure di politica macroprudenziale che le autorità competenti hanno il compito di adottare o attivare.
- (13) Le autorità nazionali competenti, le autorità designate nonché le autorità macroprudenziali e la Banca centrale europea (per gli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico [MVU]) sono considerate autorità competenti, in particolare se hanno il compito di adottare o attivare misure di politica macroprudenziale. Inoltre il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea ⁽²⁾ attribuiscono alla BCE specifici compiti in materia di vigilanza. La BCE può applicare requisiti più elevati per riserve patrimoniali o misure più stringenti di quelle applicate dalle autorità nazionali designate. Esclusivamente a tale scopo, la BCE è considerata, secondo il caso, l'autorità competente o l'autorità designata munita di tutti i poteri e obblighi attribuiti alle autorità competenti e designate ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
- (14) Nuove misure di politica macroprudenziale adottate dagli Stati membri che partecipano all'MVU devono avvalersi delle procedure di coordinamento dell'MVU applicabili. Il meccanismo di riconoscimento, come definito nella presente raccomandazione, non pregiudica tali procedure di coordinamento interne dell'MVU e la valutazione di riconoscimento del CERS avrà inizio solo dopo che si siano concluse le procedure di coordinamento dell'MVU.
- (15) Le autorità possono accordare esenzioni ai prestatori di servizi finanziari con esposizioni non significative al rischio macroprudenziale identificato nel paese di attivazione (principio «de minimis»). Trattasi di discrezionalità nazionale che le autorità possono scegliere di disapplicare se il riconoscimento sia considerato questione di principio.
- (16) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità delle misure di politica macroprudenziale nonché della loro efficace attuazione, le autorità competenti dovrebbero adottare una strategia di comunicazione in merito alle richieste e alle misure di riconoscimento, come parte della loro strategia di comunicazione generale relativa alle misure di politica macroprudenziale. In merito alle richieste di riconoscimento è di particolare importanza che alle autorità interessate siano fornite tempestivamente tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai fini dei loro processi decisionali. Inoltre, è altrettanto importante che i soggetti interessati (inclusi, tra gli altri, i diretti destinatari delle misure di politica macroprudenziale) siano tempestivamente ed esaustivamente informati in merito a qualsiasi misura macroprudenziale di loro competenza.
- (17) Il processo di cui alla presente raccomandazione e alla Decisione CERS/2015/4 ⁽³⁾, è concepito per essere il più possibile efficiente ed efficace al fine di conseguire il riconoscimento volontario. Nel contesto dell'imminente revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell'Unione e in sintonia con le possibili modifiche allo strumentario esistente, la Commissione europea dovrebbe, comunque, valutare se e in che modo il meccanismo di riconoscimento volontario disciplinato nella presente raccomandazione possa essere saldamente radicato nel diritto dell'Unione per rafforzare l'efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali. Idealmente, la proposta della Commissione europea dovrebbe basarsi sul meccanismo di riconoscimento volontario elaborato nella presente raccomandazione e nel capitolo 11 del Manuale del CERS per la messa in atto di politiche macroprudenziali nel settore bancario (Manuale CERS) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu

⁽⁴⁾ Disponibile sul sito del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu

- (18) Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio è stato informato dell'intenzione del Consiglio generale di provvedere in tal senso ed è stata data al Consiglio la possibilità replicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A - Valutazione da parte delle autorità competenti degli effetti transfrontalieri delle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di valutare, prima dell'adozione, gli effetti transfrontalieri dell'attuazione delle loro misure di politica macroprudenziale. Come minimo, dovrebbero essere valutate le vie di propagazione che operano mediante aggiustamenti del rischio e arbitraggio regolamentare, utilizzando la metodologia di cui al capitolo 11 del manuale del CERS.
2. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di valutare i possibili:
 - a) effetti transfrontalieri (propagazioni e arbitraggio regolamentare) dell'attuazione di misure di politica macroprudenziale nella loro giurisdizione; e
 - b) effetti transfrontalieri nei confronti di altri Stati membri e sul mercato unico delle misure di politica macroprudenziale proposte.
3. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di monitorare almeno una volta l'anno la concretizzazione e gli sviluppi degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale introdotte.

Raccomandazione B – Notifica e riconoscimento da parte delle autorità competenti in merito alle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale non appena esse siano state adottate e comunque non oltre due settimane dopo l'adozione. Le notifiche dovrebbero includere una valutazione degli effetti transfrontalieri e della necessità di riconoscimento da parte di altre autorità competenti. Le autorità competenti all'attivazione sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.
2. Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l'efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS.
3. Se le misure di politica macroprudenziale sono state attivate prima dell'adozione della presente raccomandazione, ovvero se il riconoscimento non è stato ritenuto necessario quando la misura è stata precedentemente introdotta, ma successivamente l'autorità competente all'attivazione ha deciso che il riconoscimento è divenuto necessario, si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di presentare una richiesta di riconoscimento al CERS.

Raccomandazione C – Riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento.
2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale elencate nella presente raccomandazione mediante l'attuazione delle stesse misure di politica macroprudenziale attuate dall'autorità di attivazione. Se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di effettuare il riconoscimento, previa consultazione con il CERS, mediante l'adozione di una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.
3. Salvo che per il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sia raccomandato un termine specifico, si raccomanda alle autorità competenti di adottare misure di politica macroprudenziale di riconoscimento non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell'ultima modifica della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le misure adottate e quelle di riconoscimento dovrebbero avere, per quanto possibile, la stessa data di attivazione.

Raccomandazione D – Notifica del riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

Si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS il riconoscimento da parte loro di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti. Le notifiche dovrebbero essere effettuate non oltre un mese dopo l'adozione della misura di riconoscimento. Le autorità che effettuano la notifica sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1. Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «attivazione» s'intende l'applicazione di una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;
- b) per «adozione» s'intende una decisione assunta da un'autorità competente in merito all'introduzione, al riconoscimento o alla modifica di una misura di politica macroprudenziale;
- c) per «servizio finanziario» s'intende ogni servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica ovvero di investimento o pagamento;
- d) per «misura di politica macroprudenziale» s'intende ogni misura che mira a prevenire o mitigare il rischio sistemico come definito all'articolo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1092/2010 ed è adottata o attivata da un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione;
- e) per «notifica» s'intende una comunicazione scritta in lingua inglese al CERS a parte delle autorità competenti, compresa la BCE ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in merito a una misura di politica macroprudenziale in conformità, tra l'altro, all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e all'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che può consistere in una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro in conformità, tra l'altro, all'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e all'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) per «riconoscimento» s'intende un meccanismo in forza del quale l'autorità competente in una data giurisdizione applica una misura di politica macroprudenziale identica a quella stabilita dall'autorità competente all'attivazione in un'altra giurisdizione, o una diversa misura ad essa equivalente, a tutte le istituzioni finanziarie nella propria giurisdizione ivi esposte al medesimo rischio;
- g) per «autorità competente all'attivazione» s'intende un'autorità competente incaricata di applicare una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;
- h) per «autorità competente» un'autorità cui è affidata l'adozione e/o l'attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - i) un'autorità designata ai sensi del capo 4 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, un'autorità competente come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ovvero
 - ii) un'autorità macroprudenziale con obiettivi, disposizioni, poteri, obblighi di rendicontazione e altre caratteristiche dettate nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾.

2. Esenzioni

- 1. Le autorità competenti possono esentare prestatori di servizi finanziari soggetti alla propria giurisdizione dall'applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tali prestatori di servizi finanziari non sono esposti in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l'autorità competente all'attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio *de minimis*). Analogamente alla prassi adottata per la riserva di capitale anticiclica all'articolo 130 della Direttiva 2013/36/UE, le autorità possono decidere di esentare dal riconoscimento di tale misura di politica macroprudenziale i prestatori di servizi finanziari le cui esposizioni siano inferiori ad una determinata soglia. Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS. Nell'applicazione del principio *de minimis*, le autorità devono monitorare attentamente se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.
- 2. Se le autorità competenti hanno già riconosciuto e comunicato la misura prima che la presente raccomandazione ne raccomandi il riconoscimento, non è necessario modificare la misura di riconoscimento neanche se essa differisce da quella attuata dall'autorità di attivazione.

⁽¹⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3) (GU C 41, 14.2.2012, pag. 1).

3. Termini e comunicazioni

1. Alle autorità competenti è richiesto di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni sono inviate ogni due anni: la prima comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno 2017. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:
 - a) informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese;
 - b) una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;
 - c) motivazioni dettagliate in merito a eventuali esenzioni concesse conformemente al principio *de minimis*, nonché in merito a eventuali casi di inerzia o deroga alla presente raccomandazione, ivi compresi eventuali ritardi.
2. In caso di responsabilità condivise, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di fornire tempestivamente le necessarie informazioni.
3. Si incoraggiano le autorità competenti a informare appena possibile il CERS di eventuali proposte in merito a misure di politica macroprudenziale.
4. Una misura di politica macroprudenziale di riconoscimento si ritiene equivalente se ha, per quanto possibile:
 - a) lo stesso impatto economico;
 - b) lo stesso ambito di applicazione; e
 - c) le stesse conseguenze (sanzioni) in caso di inosservanza.

4. Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella Raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione o sulla base dell'esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.

5. Controllo e valutazione

1. Il segretariato del CERS:
 - a) presta assistenza alle autorità competenti anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, informazioni dettagliate sulla procedura e sulla tempistica per l'adempimento;
 - b) verifica l'adempimento da parte delle autorità competenti, anche prestando loro assistenza, su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull'adempimento.
2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dalle autorità competenti e, se del caso, determina se la presente raccomandazione non è stata rispettata e le autorità competenti hanno omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2016/C 97/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 4 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 1° giugno 2016, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2016/C 97/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

la base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(2016/C 97/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2013/798/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

Il 7 marzo 2016 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona e un'entità all'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014).

La persona e l'entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs
Branch Room DC2 0853B
United Nations
New York, N.Y. 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448
Fax +1 2129631300
Email: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/2127/>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che la persona e l'entità designate dalle Nazioni Unite devono essere incluse negli elenchi delle persone e delle entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/798/PESC e dal regolamento (UE) n. 224/2014. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi della persona e dell'entità in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione e dell'allegato I del regolamento.

Si richiama l'attenzione della persona e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 7 del regolamento).

La persona e l'entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 18.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(2016/C 97/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 224/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/354.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione delle persone interessate, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 marzo 2016

(2016/C 97/07)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1090	CAD	dollari canadesi	1,4698
JPY	yen giapponesi	126,17	HKD	dollari di Hong Kong	8,6069
DKK	corone danesi	7,4598	NZD	dollari neozelandesi	1,6578
GBP	sterline inglesi	0,77595	SGD	dollari di Singapore	1,5271
SEK	corone svedesi	9,3090	KRW	won sudcoreani	1 319,89
CHF	franchi svizzeri	1,0948	ZAR	rand sudafricani	16,9023
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2119
NOK	corone norvegesi	9,4360	HRK	kuna croata	7,5745
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 484,63
CZK	corone ceche	27,059	MYR	ringgit malese	4,5331
HUF	fiorini ungheresi	310,28	PHP	peso filippino	51,565
PLN	zloty polacchi	4,3099	RUB	rublo russo	77,4590
RON	leu rumeni	4,4669	THB	baht thailandese	38,937
TRY	lire turche	3,1888	BRL	real brasiliano	4,0401
AUD	dollari australiani	1,4766	MXN	peso messicano	19,6852
			INR	rupia indiana	74,3170

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2016/C 97/08)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla Slovenia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovenia

Oggetto della commemorazione: 25° anniversario dell'indipendenza della Repubblica di Slovenia

Descrizione del disegno: Sulla parte sinistra del tondo interno figura una linea obliqua. A destra nella parte superiore della moneta figurano le diciture «25 LET» e sotto quest'ultima «REPUBLIKA SLOVENIJA». Sotto dette diciture figura il registro scritto originale di Prešeren di parte dell'inno sloveno Zdravljica «dočakat' dan». In basso al centro figura l'anno «2016».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1 000 000

Data di emissione: Giugno 2016

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2016/C 97/09)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: 50 anni del primo ponte sul Tago a Lisbona

Descrizione del disegno: il disegno raffigura il ponte. In alto a destra figura il paese di emissione «PORTUGAL». In basso a destra figurano le diciture «PONTE», «25 DE ABRIL», «1966» e «2016», una sotto l'altra. In basso a sinistra figura il marchio della zecca «INCM» e in basso al centro il nome del disegnatore «JOSÉ AURÉLIO».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 500 000

Data di emissione: Luglio 2016

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2016/C 97/10)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: Squadra portoghese che parteciperà ai Giochi olimpici di Rio 2016

Descrizione del disegno: è raffigurata una composizione visiva basata sulla famosa opera d'arte «Cuore di Viana» dell'autrice Joanna Vasconcelos, ispirata ai gioielli tradizionali della zona di Viana do Castelo nel Nord del Portogallo. Il disegno simboleggia il sostegno del popolo portoghese alla squadra nazionale di atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici. A sinistra e a destra del disegno sono iscritte a semicerchio, rispettivamente, le diciture «JOANA VASCONCELOS» e «EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016». In basso è visibile il segno della zecca «INCM».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 650 000

Data di emissione: marzo 2016

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

dell'11 dicembre 2015

sulla valutazione di significatività di paesi terzi per il sistema bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici

(CERS/2015/3)

(2016/C 97/11)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 15,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 138,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e in particolare gli allegati I e II,

vista la decisione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 luglio 2015, relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione e recante abrogazione della decisione CERS/2011/6 ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha il compito di esercitare la vigilanza macroprudenziale nell'Unione al fine di contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici nell'Unione.
- (2) Al fine di assolvere i propri compiti, il CERS ha necessità di valutare i rischi macroprudenziali che derivano dagli sviluppi nell'Unione e in paesi terzi. Tali rischi possono derivare da esposizioni transfrontaliere del sistema bancario dell'Unione verso paesi terzi, che possono costituire una via di contagio per l'Unione. In particolare una crescita eccessiva del credito in un determinato paese terzo, se non adeguatamente fronteggiata mediante l'adozione da parte di quel paese di politiche macroprudenziali, potrebbe provocare ingenti perdite per il settore bancario nell'Unione e, in ultima analisi, rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (3) L'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE assegna al CERS lo specifico compito di fare fronte ai rischi derivanti da una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. In particolare, quando le azioni intraprese dalle autorità nel paese terzo sono ritenute insufficienti, il CERS può intervenire per tutelare il settore bancario dell'Unione da rischi derivanti dalla crescita eccessiva del credito in quel paese terzo. In particolare, il CERS, mediante raccomandazioni, può dare indicazioni alle autorità designate nell'Unione sul coefficiente anticiclico adeguato per esposizioni verso paesi terzi.
- (4) Al fine di assolvere questo compito, è necessario individuare i paesi terzi verso i quali il sistema bancario dell'Unione è esposto in modo significativo (di seguito i «paesi terzi significativi»). L'impatto di una crescita eccessiva del credito in un determinato paese terzo sul sistema bancario dell'Unione dipende dalla misura e dalla natura delle esposizioni verso quel paese terzo delle banche che hanno la propria sede centrale nell'Unione. Poiché non ha la capacità di monitorare gli sviluppi nei paesi terzi di tutto il mondo, il CERS ritiene di poter assolvere al meglio il proprio mandato ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2013/36/UE monitorando esclusivamente quei paesi terzi verso i quali le esposizioni del sistema bancario dell'Unione sono significative, alla ricerca di segnali di crescita eccessiva del credito.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽³⁾ GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 394 del 27.11.2015, pag. 4.

- (5) Al fine di individuare i paesi terzi significativi, il CERS intende utilizzare i dati di vigilanza raccolti dall'Autorità bancaria europea (ABE) conformemente alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015 ⁽¹⁾. La decisione EBA/DC/2015/130 fornisce informazioni dettagliate sulle esposizioni nel portafoglio bancario di un campione di 191 banche di maggiori dimensioni verso tutti i paesi terzi nel mondo. Sebbene tali dati non includano le esposizioni nel portafoglio di negoziazione e non coprano tutte le banche dell'Unione, il CERS ritiene che i dati siano adeguati al fine di individuare i paesi terzi significativi. Si ritiene appropriato concentrare l'attenzione sulle esposizioni nel portafoglio bancario poiché queste rappresentano la maggioranza delle esposizioni. Inoltre, gli accordi di compensazione e l'utilizzo, tra l'altro, di strumenti derivati e posizioni corte, rende difficoltoso attribuire un'esposizione nel portafoglio di negoziazione a un determinato paese terzo. Si ritiene appropriato concentrare l'attenzione su un campione di banche di maggiori dimensioni poiché tali banche tendono ad avere il maggior volume di attività transfrontaliere e sarebbero, pertanto, quelle più colpite se la crescita eccessiva del credito in un paese terzo non è stata fronteggiata. Nel 2014, le 191 banche del campione rappresentavano circa il 92 per cento delle attività totali del sistema bancario dell'Unione. Poiché il CERS, al fine di individuare i paesi terzi significativi, non necessita di dati relativi all'esposizione riferiti alle singole banche, esso intende richiedere all'ABE i dati raccolti conformemente alla Decisione EBA/DC/2015/130 aggregati a livello di paese. Tali richieste di dati sono disciplinate dalla Decisione CERS/2015/2.
- (6) Il CERS individuerà i paesi terzi significativi sulla base di tre parametri di esposizione: attività ponderate per il rischio, esposizione originaria ed esposizioni in stato di default in relazione a paesi terzi. Lo scopo principale dell'utilizzo di diversi parametri è quello di rappresentare in modo esaustivo la natura delle esposizioni verso paesi terzi. Concentrare l'attenzione esclusivamente sulle attività ponderate per il rischio potrebbe determinare una situazione nella quale esposizioni significative con un basso coefficiente di ponderazione non sarebbero prese in debita considerazione. L'esposizione originaria, rappresentando efficacemente la misura dell'esposizione precedente all'applicazione dei coefficienti di ponderazione del rischio, compensa tale limite. Infine, le esposizioni in stato di default mirano a cogliere le esposizioni più rischiose per le banche.
- (7) Generalmente, il CERS definisce un paese terzo come significativo quando le esposizioni del sistema bancario dell'Unione verso quel paese rappresentano almeno l'1 per cento per almeno uno dei tre parametri sopraindicati. Rispetto alle società non finanziarie, i livelli di patrimonializzazione delle banche tendono a essere relativamente bassi in rapporto alle loro attività. Ciò significa che, anche per esposizioni apparentemente ridotte in rapporto alle dimensioni del bilancio di una banca, le perdite possono raggiungere livelli tali da minacciare la solvibilità delle banche e/o suscitare nell'opinione pubblica dubbi circa la loro solvibilità. Tale considerazione imporrebbe di fissare una soglia ridotta, poiché sviluppi negativi in un determinato paese terzo possono avere conseguenze significative sulla posizione patrimoniale delle banche. Allo stesso tempo, la soglia utilizzata per individuare i paesi terzi significativi, non dovrebbe prendere in considerazione paesi terzi verso i quali un solo Stato membro è esposto, a meno che tali esposizioni siano così ingenti da rappresentare un rischio per l'Unione, oltre che per lo Stato membro in questione. Per ridurre al minimo tali eventualità, dovrebbe fissarsi una soglia elevata, tale da assicurare che solo le esposizioni più ingenti degli Stati membri siano rappresentate. Il CERS ritiene che una soglia dell'1 % del totale delle esposizioni realizzi il giusto equilibrio tra le due esigenze sopra considerate.
- (8) Il CERS redigerà un elenco di paesi terzi significativi e lo aggiornerà annualmente sulla base dei criteri che disciplinano gli inserimenti e le cancellazioni dall'elenco. Le esposizioni bancarie si evolvono nel tempo, rispecchiando sviluppi sia ciclici che strutturali nell'integrazione economica e finanziaria a livello mondiale. È necessario che il processo di individuazione di paesi terzi significativi rispecchi tali sviluppi. A tal fine sono stati definiti i criteri che regolano inserimenti e cancellazioni dall'elenco dei paesi terzi significativi. Essi sono concepiti per risultare: a) prudenti: è più semplice per un paese essere inserito nell'elenco piuttosto che esserne cancellato; e b) trasparenti: i criteri per gli inserimenti e le cancellazioni dall'elenco sono basati su regole semplici. Inoltre, il CERS gode di discrezionalità nello stabilire la significatività di un paese terzo per il settore bancario dell'Unione. L'esercizio di tale discrezionalità è più probabile in casi nei quali un paese terzo è vicino a soddisfare i criteri di significatività.
- (9) Al Consiglio generale sarà richiesto di approvare, mediante procedura scritta, ogni revisione dell'elenco dei paesi terzi significativi. In caso di obiezione, il Consiglio generale procede al voto. Il segretariato del CERS, annualmente, predispone un progetto di elenco di paesi terzi significativi basata sull'applicazione dei criteri di inserimento e cancellazione. Il Comitato tecnico consultivo potrà esercitare la discrezionalità e modificare il progetto di elenco prima della sua presentazione al Consiglio generale.
- (10) I paesi terzi significativi individuati conformemente alla presente decisione saranno monitorati dal segretariato del CERS. Altri paesi terzi possono essere monitorati da altre giurisdizioni dell'Unione in base alla loro significatività per il sistema bancario nazionale di un determinato Stato membro. L'esperienza acquisita grazie al quadro operativo di controllo dei rischi e al lavoro precedentemente svolto sui coefficienti anticiclici sarà utilizzata per individuare gli indicatori più rilevanti ai fini dell'individuazione precoce di livelli eccessivi di crescita del credito.

⁽¹⁾ Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea del 23 Settembre 2015 sulla segnalazione delle autorità competenti all'ABE, pubblicata sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu

- (11) Il CERS, sulla base di dati di vigilanza riferiti al 30 giugno 2014, ha individuato inizialmente sei paesi terzi come significativi. I paesi terzi inizialmente individuati come significativi sono la Repubblica federativa del Brasile, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Turchia, la Federazione russa e e gli Stati Uniti d'America. Le modifiche all'elenco di paesi terzi significativi dovrebbero essere pubblicate sul sito Internet del CERS.
- (12) La prima revisione dell'elenco di paesi terzi significativi, individuati dal CERS, sarà effettuata nel secondo trimestre 2017, utilizzando i dati di vigilanza riferiti al 31 dicembre 2016. Ciò rispecchia la necessità di disporre di dati sufficienti per applicare i criteri di inserimento. Poiché non saranno disponibili dati sufficienti per applicare i criteri di cancellazione, tale prima revisione prenderà esclusivamente in considerazione eventuali inserimenti nell'elenco di paesi terzi significativi.
- (13) Successive revisioni dell'elenco di paesi terzi significativi saranno effettuate utilizzando dati di vigilanza riferiti al 31 dicembre di ogni pertinente anno di calendario. Una volta che siano disponibili dati sufficienti all'applicazione dei criteri di cancellazione, successive revisioni prenderanno in considerazione anche potenziali cancellazioni dall'elenco di paesi terzi significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La decisione definisce le procedure del CERS per valutare la significatività di paesi terzi per il settore bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici conformemente alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) il termine «coefficiente anticiclico» ha il medesimo significato di cui all'articolo 128, punto 7, della direttiva 2013/36/UE.
- b) «esposizione» ha il medesimo significato di cui all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) per «monitoraggio/monitorato dal segretariato del CERS» si intende la gestione, la conservazione e il regolare aggiornamento di una serie di indicatori e strumenti quantitativi da parte del segretariato del CERS per segnalare una crescita del credito potenzialmente eccessiva in paesi terzi significativi;
- d) «paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, punto 1, lettera g), della Raccomandazione CERS/2015/1.

Articolo 3

Raccolta di dati

1. Al fine di valutare quali paesi terzi siano significativi per il settore bancario dell'Unione e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, il segretariato del CERS richiede all'ABE dati di vigilanza aggregati come disposto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, raccolti dall'ABE conformemente alla Decisione EBA/DC/2015/130.

2. Nel valutare se un paese terzo è significativo per il settore bancario dell'Unione, si considerano i seguenti parametri:

- a) ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio;
- b) esposizioni originarie; e
- c) esposizioni in stato di default.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

3. In particolare, su base trimestrale il CERS raccoglie per ciascun paese terzo significativo le seguenti voci dei dati di vigilanza di cui al paragrafo 1:

- a) Modello C 09.01: intersezione delle file 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 con le colonne 010, 020 e 080; e
- b) Modello C 09.02: intersezione delle file 030, 060 e 140 con le colonne 010, 030 e 110.

4. Il segretariato del CERS prende contatto con l'ABE per quanto riguarda la comunicazione delle voci di cui al paragrafo 3 e in relazioni a possibili future modifiche ai modelli di segnalazione.

Articolo 4

Valutazione di significatività

1. Un paese terzo è individuato come significativo per il settore bancario dell'Unione e aggiunto all'elenco dei paesi terzi significativi nei seguenti casi:

- a) la media aritmetica delle esposizioni verso il paese terzo negli otto trimestri precedenti la data di riferimento, per almeno uno dei parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stata almeno dell'1 %;
- b) le esposizioni in tutti e due i trimestri precedenti la data di riferimento, per almeno uno dei parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono state almeno dell'1 %.

2. Un paese è cancellato dall'elenco dei paesi terzi significativi quando:

- a) la media aritmetica delle esposizioni verso tale paese terzo nei 12 trimestri precedenti la data di riferimento, per tutti i parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stata inferiore all'1 %;
- b) le esposizioni in tutti e due i trimestri precedenti la data di riferimento, per tutti i parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono state inferiori all'1 %.

3. Un paese terzo individuato come significativo per il settore bancario dell'Eurosistema sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 è monitorato dal segretariato del CERS.

4. L'elenco dei paesi terzi significativi è rivisto annualmente dal segretariato del CERS che presenta una proposta al Comitato tecnico consultivo. Tale proposta è basata sui dati di vigilanza raccolti per i 12 trimestri precedenti il 31 dicembre del pertinente anno di calendario. La proposta è presentata al Comitato tecnico consultivo entro il 30 giugno del relativo anno. Il Comitato tecnico consultivo può esercitare la propria discrezionalità e decidere di modificare la proposta prima della sua presentazione al Consiglio generale per l'approvazione, in particolare nei casi in cui il CERS ha emanato una raccomandazione conformemente all'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE e il paese terzo che ne costituisce l'oggetto dovrebbe essere cancellato dall'elenco dei paesi terzi significativi.

5. Il Consiglio generale, sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico consultivo, adotta una decisione sulle modifiche all'elenco dei paesi terzi significativi. Le modifiche all'elenco di paesi terzi significativi sono pubblicate sul sito Internet del CERS.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. L'elenco iniziale di paesi terzi significativi, stilato sulla base dei dati di riferimento per il secondo trimestre 2014, comprende la Repubblica federativa del Brasile, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Turchia, la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America.

2. Nella revisione del 2017 dell'elenco dei paesi terzi significativi effettuata utilizzando dati di vigilanza alla data di riferimento del 31 dicembre 2016, non si utilizzano i criteri dettati all'articolo 4, paragrafo 2, per la cancellazione di paesi dall'elenco.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il venerdì 11 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**del 16 dicembre 2015****su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2****(CERS/2015/4)****(2016/C 97/12)**

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 458,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare gli articoli 133, 134, 138 e 139,

vista la Raccomandazione CERS/2015/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sul riconoscimento e sulla fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi ⁽⁴⁾, e in particolare la raccomandazione A, la raccomandazione B(3) e la raccomandazione C,

vista la Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario ⁽⁴⁾, e in particolare le raccomandazioni da B a D,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

vista la Decisione CERS/2015/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sulla valutazione di significatività di paesi terzi per il sistema bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici ⁽⁴⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha il compito di esercitare la vigilanza macroprudenziale nell'Unione. A tale riguardo, il CERS mira a contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'Unione, compresi i rischi che hanno origine al di fuori di essa. Nell'esercizio di tale compito, il CERS si adopera per evitare l'arbitraggio regolamentare e la dispersione transfrontaliera assicurando che, nell'Unione, agli stessi rischi, si applichino gli stessi requisiti macroprudenziali o requisiti equivalenti. Per garantire l'efficacia delle misure di politica macroprudenziale, il CERS ritiene che tre compiti rivestano particolare importanza. Tali compiti sono attribuiti dal diritto dell'Unione e/o conseguono al Regolamento (UE) n. 1092/2010.
- (2) In primo luogo, l'articolo 133 della Direttiva 2013/36/EU e l'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013 attribuiscono al CERS il compito di valutare l'adeguatezza delle misure di politica macroprudenziale prima della loro adozione da parte degli Stati membri o della Banca centrale europea (BCE).
- (3) In secondo luogo, il CERS valuta i potenziali effetti negativi di propagazione transfrontaliera di specifiche misure di politica macroprudenziale e, ove dall'autorità competente all'attivazione sia pervenuta una richiesta di riconoscimento, valuta se specifiche misure di politica macroprudenziale adottate dagli Stati membri debbano essere riconosciute nell'Unione conformemente alla disciplina dettata dalla Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico. Ai sensi dell'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri possono richiedere al CERS di emanare raccomandazioni nei confronti di altri Stati membri che richiedano il riconoscimento delle loro misure di politica macroprudenziale. In conformità al proprio mandato, il CERS può raccomandare altresì il riconoscimento di misure il cui riconoscimento rientra tra le discrezionalità nazionali.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁴⁾ La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all'indirizzo: www.esrb.europa.eu.

⁽⁵⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

- (4) In terzo luogo, il CERS contribuisce ad assicurare un'azione coerente nel territorio dell'Unione in relazione ai coefficienti anticiclici che si applicano alle esposizioni verso paesi terzi. L'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE conferisce al CERS il compito di emanare raccomandazioni al fine di assicurare che tali coefficienti anticiclici siano sufficienti a tutelare gli enti dell'Unione dal rischio di una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. Ai sensi dell'articolo 139 della Direttiva 2013/36/UE, il CERS può emanare raccomandazioni per assicurare che gli Stati membri esercitino in modo coerente i poteri attribuiti da tale articolo in materia di fissazione e riconoscimento dei coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi.
- (5) In relazione al primo di tali compiti, ossia la valutazione dell'adeguatezza di determinate misure di politica macroprudenziale prima della loro adozione, il CERS ha istituito nel 2014 un gruppo di valutazione incaricato di analizzare tali misure e predisporre pareri e raccomandazioni. Poiché il secondo e il terzo dei suelencati compiti hanno diversi aspetti in comune con il primo, sarebbe opportuno estendere il mandato del già costituito gruppo di valutazione per ricomprenderli tutti. Alla luce dell'ampliamento del mandato conferito al gruppo di valutazione sarebbe altresì necessario modificarne la composizione per ricomprendervi un novero di competenze più ampio. Inoltre, è necessario che il mandato di alcuni membri del gruppo di valutazione nominato conformemente alla Decisione CERS/2014/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, si prolunghi fino alla scadenza del relativo mandato.
- (6) Per consentire al CERS di assolvere questi tre compiti, si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. Tali obblighi di notifica sono stabiliti negli articoli 129, paragrafo 2, 130, paragrafo 2, 131, paragrafi 7 e 12, 133, 134, paragrafo 2, 136, paragrafo 7, e 160 della Direttiva 2013/36/UE nonché degli articoli 99, paragrafo 7, e 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, la Raccomandazione CERS/2015/2 raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS tutte le misure di politica macroprudenziale adottate.
- (7) Le procedure operative del gruppo di valutazione per ciascuno dei tre compiti deve rispecchiare le diverse tempistiche nelle quali il CERS è tenuto ad assolverli. In particolare il CERS formulerà opinioni e raccomandazioni sulla misura in questione entro un mese dalla ricezione della notifica, ai sensi dell'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Il CERS intende modificare la Raccomandazione CERS/2015/2 entro tre mesi dalla notifica di tali misure. Se il CERS ritiene che sia necessario intervenire sul coefficiente anticiclico applicabile alle esposizioni verso un determinato paese terzo, esso si adopererà per emanare una raccomandazione entro tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di un rischio potenziale derivante da livelli eccessivi di espansione del credito nel paese terzo interessato.
- (8) è necessario abrogare la Decisione CERS/2014/2 e sostituirla con la presente decisione al fine di includere i due compiti supplementari sopra indicati tra quelli del gruppo di valutazione e di prevedere corrispondenti modifiche nella sua composizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un quadro procedurale comune per l'emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS in merito all'adozione di misure di politica macroprudenziale nell'Unione nei settori definiti al paragrafo 2.
2. Il particolare, lo scopo della presente decisione è quello di stabilire le procedure per l'analisi delle misure di politica macroprudenziale e, se del caso, per emanare:
 - a) raccomandazioni e pareri del CERS su misure di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 133, paragrafi 14 e 15, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) modifiche alla Raccomandazione CERS/2015/2 per includervi misure supplementari di politica macroprudenziale notificate di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) raccomandazioni del CERS sulla fissazione e sul riconoscimento di un coefficiente anticiclico specifico per le esposizioni verso determinati paesi terzi ai sensi, tra l'altro, degli articoli 138 e 139 della Direttiva 2013/36/EU (di seguito, le «raccomandazioni CERS sui coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi»).

⁽¹⁾ Decisione CERS/2014/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 gennaio 2014, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti o designate e alla formulazione di pareri e all'emissione di raccomandazioni da parte del CERS (GU C 98, 3.4.2014, pag. 3).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «adozione» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 2) per «coefficiente anticiclico» s'intende il coefficiente anticiclico come definito all'articolo 128, paragrafo 7, della Direttiva 2013/36/CE;
- 3) per «Darwin» s'intende il sistema interno di gestione della documentazione del CERS;
- 4) «misura di politica macroprudenziale» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 5) «notifica» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 6) per «autorità di notifica» s'intende l'autorità competente che effettua la notifica al CERS;
- 7) per «parere» s'intende qualsiasi parere emanato dal CERS a seguito della ricezione di una notifica relativa a una misura di politica macroprudenziale, conformemente all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- 8) «riconoscimento» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 9) per «raccomandazione» s'intende qualsiasi raccomandazione emanata dal CERS, ai sensi, tra l'altro, degli articoli 133, paragrafo 14, 134, paragrafo 4, 138 e 139 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- 10) «autorità competente all'attivazione» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 11) «autorità competente» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 12) «autorità competente del paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/1;
- 13) «paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/1.

Articolo 3

Pubblicazione di misure di politica macroprudenziale

1. Per la notifica al CERS delle misure di politica macroprudenziale adottate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, le autorità competenti utilizzano i modelli pubblicati sul sito Internet del CERS. Il segretariato del CERS pubblica le misure di politica macroprudenziale che le autorità competenti hanno adottato, pubblicato e notificato al CERS. L'autorità di notifica può richiedere, e il capo del segretariato del CERS può consentire, che per ragioni di stabilità finanziaria tali misure non siano pubblicate.
2. Il pareri e le raccomandazioni emanate ai sensi della presente decisione, nonché le relative modifiche, una volta approvate dal Consiglio Generale, sono pubblicate sul sito Internet del CERS. L'autorità di notifica può richiedere, e il CERS può decidere, che per ragioni di stabilità finanziaria tali pareri, raccomandazioni o le relative modifiche non siano pubblicati. Le raccomandazioni pubbliche, comprese le relative modifiche, indirizzate alle autorità competenti di tutti gli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Pareri e raccomandazioni del CERS su misure di politica macroprudenziale nazionali

1. Il presente articolo applica ai pareri e alle raccomandazioni nell'accezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
2. Ricevuta una notifica ai sensi dell'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone immediatamente ai membri del Consiglio generale e al gruppo di valutazione tramite Darwin.

3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione di una notifica di cui al paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono sollevare questioni sostanziali in merito a eventuali esternalità negative, come effetti negativi di propagazione transfrontaliera della misura di politica macroprudenziale notificata. Tali membri possono altresì comunicare la volontà della rispettiva autorità di partecipare al gruppo di valutazione, in qualità di osservatore, ove questa non sia già rappresentata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri, per quanto possibile, sollevano tali questioni sostanziali in lingua inglese.
4. Entro 12 giorni lavorativi della BCE dalla ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 2, il gruppo di valutazione redige una valutazione della misura di politica macroprudenziale nonché un progetto di parere o di raccomandazione sulla sua adeguatezza, tenuto conto dei pertinenti requisiti ai sensi della Direttiva 2013/36/EU e del Regolamento (UE) n. 575/2013 dal punto di vista macroprudenziale e della stabilità finanziaria.
5. Non appena il gruppo di valutazione ha ultimato il progetto di parere o di raccomandazione, il segretariato del CERS lo presenta immediatamente, tramite Darwin, all'esame di tutti i membri del Consiglio generale mediante procedura scritta. Entro quattro giorni lavorativi della BCE dalla presentazione, i membri del Consiglio generale possono formulare osservazioni sul progetto di parere o raccomandazione prima della decisione del Consiglio generale.
6. Entro due giorni lavorativi della BCE dalla data fissata per la ricezione delle osservazioni dei membri del Consiglio generale, il gruppo di valutazione valuta se, alla luce di esse, il progetto di parere o raccomandazione debba essere rivisto e sottopone il progetto finale di parere o raccomandazione al Consiglio generale, tramite il segretariato del CERS.
7. Sulla base della valutazione e del progetto elaborati dal gruppo di valutazione, il Consiglio generale adotta una decisione sul progetto di parere o di raccomandazione. Salvo che sia stata convocata una riunione del Consiglio generale a norma del regolamento interno del CERS, la decisione del Consiglio generale è adottata mediante procedura scritta, nel qual caso ai membri del Consiglio generale sono concessi almeno cinque giorni lavorativi della BCE per esprimere il loro voto. La decisione del Consiglio generale è adottata almeno un giorno lavorativo della BCE prima della scadenza del termine di un mese indicato nell'articolo 133, paragrafo 14, della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
8. Se, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dal CERS alle autorità di notifica, le informazioni ricevute non contengono ancora tutte le informazioni rilevanti necessarie a valutare l'adeguatezza della misura proposta, compresa la sua conformità ai pertinenti requisiti ai sensi della Direttiva n. 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013, il CERS può fornire un parere in cui dichiara che non è possibile valutare la conformità della misura ai requisiti di cui alla Direttiva 2013/36/UE e al Regolamento (UE) n. 575/2013. Il CERS, se del caso, può anche emanare un parere o una raccomandazione negativa.

Articolo 5

Raccomandazione del CERS sul riconoscimento di misure di politica macroprudenziale

1. Il presente articolo si applica alle modifiche alla Raccomandazione CERS/2015/2 nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
 2. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione da parte del CERS di una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone, tramite Darwin, ai membri del Comitato tecnico consultivo (CTC), al Consiglio generale e al gruppo di valutazione.
 3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono rappresentare al CERS che la misura di politica macroprudenziale notificata avrebbe significativi effetti negativi di propagazione transfrontaliera nella loro giurisdizione e comunicare la volontà della rispettiva autorità di partecipare al gruppo di valutazione, in qualità di osservatore, ove questa non sia già rappresentata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri del Consiglio generale, per quanto possibile, forniscono al CERS le informazioni rilevanti in lingua inglese.
 4. Entro 25 giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, il gruppo di valutazione predispone una valutazione in merito alla necessità di emanare una raccomandazione sul riconoscimento nonché, se necessario, un progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2. Il gruppo di valutazione formula una proposta al CTC in merito al riconoscimento della misura notificata e sulle modalità con le quali il riconoscimento potrebbe essere conseguito nel rispetto della Raccomandazione CERS/2015/2.
- a) Se il gruppo di valutazione stabilisce che sia opportuno discutere in merito al riconoscimento della misura in questione, il segretariato del CERS presenta la valutazione del gruppo di valutazione e il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 a una riunione del CTC per la discussione. Tale discussione prende altresì in esame il tipo di misura mediante la quale sarebbe possibile conseguire il riconoscimento della misura in questione da parte di altri Stati membri. Ove non tutte le normative nazionali degli altri Stati membri prevedano una misura analoga a quella in esame, il gruppo di valutazione individua altre misure con effetto equivalente che le autorità competenti al riconoscimento possono utilizzare al meglio delle loro possibilità.

- b) Se il gruppo di valutazione stabilisce che nessuna discussione è necessaria perché la misura notificata è basata sull'esposizione ed è contemplata in tutti gli altri Stati membri, il segretariato del CERS può trasmettere il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 tramite Darwin a tutti i membri del CTC ai fini della procedura scritta. In questo caso, il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 richiede il riconoscimento di tale misura da parte di tutti gli altri Stati membri.
5. Se, a seguito della riunione del CTC nella quale si è discusso del riconoscimento della misura ovvero conformemente al paragrafo 4, lettera b), si rende necessario dare corso a una procedura scritta del CTC, i membri del CTC possono formulare osservazioni sul progetto di raccomandazione entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione tramite Darwin.
6. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale il CTC deve formulare osservazioni ovvero dalla riunione del CTC nella quale è stato discusso il riconoscimento della misura, il segretariato del CERS, se del caso, presenta il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 al Consiglio generale ai fini della consultazione tramite Darwin. Se i membri del CTC formulano osservazioni sostanziali nel corso della procedura scritta di cui al paragrafo 5 ovvero durante la riunione del CTC, la predisposizione del progetto di modifica alla Raccomandazione CERS/2015/2 può essere prorogata fino a 25 giorni lavorativi della BCE.
7. Il Consiglio generale può, se del caso, formulare osservazioni sul progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione del progetto al Consiglio generale.
8. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale i membri del Consiglio generale devono formulare osservazioni, il segretariato del CERS, se del caso, presenta il progetto finale di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 al Consiglio generale mediante procedura scritta ai fini dell'approvazione ovvero lo presenta a una riunione del Consiglio generale per l'approvazione. Il Consiglio generale può deliberare in merito al progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 mediante procedura scritta ovvero nel corso di una riunione del Consiglio generale conformemente all'articolo 6 della Decisione CERS/2011/1.

Articolo 6

Raccomandazioni del CERS su coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle raccomandazioni nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
2. Al gruppo di valutazione può essere richiesto di effettuare un'analisi dell'andamento del credito in un paese terzo da cui può scaturire un progetto di raccomandazione del CERS relativa a coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi applicabile al paese terzo interessato, nei seguenti casi:
 - a) quando l'autorità competente di un paese terzo richieda il riconoscimento di un coefficiente di riserva superiore al 2,5 per cento;
 - b) quando il CERS sia informato da un'autorità designata, conformemente alla raccomandazione A(1) della Raccomandazione CERS/2015/1 ovvero quando, per i paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), il segretariato del CERS venga a conoscenza che un'autorità competente di un paese terzo ha stabilito un coefficiente anticiclico per quel paese terzo superiore al 2,5 per cento;
 - c) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alle raccomandazioni A(2) e B(3) della Raccomandazione CERS/2015/1;
 - d) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alla raccomandazione C(1) della Raccomandazione CERS/2015/1, ovvero quando il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente di un paese terzo membro del CBVB sia stato riconosciuto sulla base di una raccomandazione del CERS e il segretariato del CERS venga a conoscenza che l'autorità competente del paese terzo ha ridotto il coefficiente anticiclico;
 - e) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alla raccomandazione C(2) della Raccomandazione CERS/2015/1, ovvero quando il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente di un paese terzo membro del CBVB sia stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS e il segretariato del CERS venga a conoscenza che l'autorità competente del paese terzo ha ridotto il coefficiente anticiclico;
 - f) quando il segretariato del CERS riscontri la sussistenza di elementi indicativi di una crescita eccessiva del credito in uno dei paesi terzi individuati come significativi per l'Unione, come definiti nell'articolo 4 della Decisione CERS/2015/3.
3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla verifica di uno dei casi di cui al paragrafo 2, il segretariato del CERS presenta, tramite Darwin, tutte le informazioni rilevanti ai membri del CTC, del Consiglio generale e del gruppo di valutazione. Il presidente del gruppo di valutazione decide se e quando effettuare la notifica all'autorità competente del paese terzo al fine di invitare un rappresentante a prendere parte al gruppo di valutazione in qualità di osservatore.

4. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, i membri del Consiglio generale possono rappresentare al CERS che i rispettivi Stati membri hanno esposizioni significative verso il paese terzo in questione e indicare la loro volontà di partecipare al gruppo di valutazione in qualità di osservatori, ove le rispettive autorità non siano già rappresentate. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri, per quanto possibile, forniscono le informazioni rilevanti in lingua inglese.
5. Entro 25 giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4, il gruppo di valutazione predispone una valutazione in merito alla necessità di emanare una raccomandazione relativa a coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi applicabili al paese terzo interessato. Se il gruppo di valutazione ritiene che sia necessaria una raccomandazione, la valutazione è accompagnata da un progetto di raccomandazione. Il segretariato del CERS presenta la valutazione e, se del caso, il progetto di raccomandazione a una riunione del CTC per la discussione ovvero tramite Darwin ai fini della procedura scritta del CTC.
6. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione mediante procedura scritta, i membri del CTC possono formulare osservazioni sulla valutazione e, se del caso, sul progetto di raccomandazione.
7. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale il CTC deve formulare osservazioni ovvero dalla riunione del CTC, il segretariato del CERS presenta la valutazione e, se del caso, il progetto di raccomandazione al Consiglio generale per la consultazione tramite Darwin.
8. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione, i membri del Consiglio generale possono formulare osservazioni sulla valutazione e, se del caso, sul progetto di raccomandazione.
9. Se il gruppo di valutazione ritiene che sia necessaria una raccomandazione e dalla consultazione del Consiglio generale non sono emerse osservazioni sostanziali, entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro cui i membri del Consiglio generale devono formulare osservazioni, il segretariato del CERS presenta il progetto finale di raccomandazione al Consiglio generale per l'approvazione con procedura scritta ovvero a una riunione del Consiglio generale per l'approvazione.
10. Se dalla consultazione sono emerse osservazioni sostanziali, il segretariato del CERS solleva la questione alla successiva riunione del Consiglio generale per la discussione.
11. Il Consiglio generale può deliberare in merito al progetto finale di raccomandazione mediante procedura scritta ovvero nel corso di una riunione del Consiglio generale conformemente all'articolo 6 della Decisione CERS/2011/1.
12. La procedura descritta nei paragrafi da 3 a 11 può essere abbreviata se la decisione del CERS relativa a coefficienti anticiclici specifici paesi terzi per le esposizioni verso un determinato paese terzo ha carattere d'urgenza. Il presidente del gruppo di valutazione può decidere di abbreviare tale procedura su richiesta dell'autorità di notifica e/o sulla base della natura del rischio sottostante per il sistema bancario dell'Unione.

Articolo 7

Gruppo di valutazione

1. Il gruppo di valutazione predispone le valutazioni e i progetti di parere o raccomandazione su misure di politica macroprudenziale, sul riconoscimento di misure macroprudenziali e sui coefficienti anticiclici per paesi terzi. I membri del gruppo di valutazione, nonché gli osservatori, devono aver maturato un sufficiente livello di anzianità, sia dal punto di vista tecnico che da quello delle politiche.
2. Il gruppo di valutazione è presieduto dal capo del segretariato del CERS ovvero dal supplente designato.
3. Del gruppo di valutazione fanno parte: (a) due rappresentanti del segretariato del CERS incluso il presidente del gruppo di valutazione, (b) un rappresentante della funzione di vigilanza della BCE, (c) un rappresentante della funzione macroprudenziale della BCE, (d) un rappresentante della Commissione europea, (e) un rappresentante dell'Autorità bancaria europea (ABE) e (f) nove membri, ciascuno in rappresentanza di una banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro. Dei nove rappresentanti delle BCN fanno parte i rappresentanti delle BCN che sono membri del Comitato direttivo, compresi i rappresentanti delle BCN dalle quali sono nominati il primo vice presidente del CERS e il presidente del CTC.
4. Sulla base delle designazioni effettuate dalle BCN che fanno parte del Consiglio generale, il Consiglio generale nomina i nove rappresentanti delle BCN di cui al paragrafo 3. Essi sono nominati per lo stesso periodo in cui il rappresentante della rispettiva autorità presso il Comitato direttivo resta in carica o altrimenti per un periodo di tre anni. Se la rispettiva autorità non è rappresentata presso il Comitato direttivo, i rappresentanti delle BCN presso il gruppo di valutazione possono essere rinominati.

5. Tutti gli altri membri del gruppo di valutazione sono nominati a tempo indeterminato.
6. Tutte le istituzioni che fanno parte CERS rappresentate nel gruppo di valutazione possono sostituire i propri membri o designarne più di uno in base alle conoscenze richieste e al tipo di valutazione che il gruppo di valutazione deve effettuare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Tali sostituzioni devono essere approvate dal presidente del gruppo di valutazione. La composizione del gruppo di valutazione assicura una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri, sia quelli appartenenti all'area dell'euro che quelli non appartenenti all'area dell'euro.
7. Gli osservatori possono partecipare al gruppo di valutazione al fine di contribuire alla discussione. Possono far parte degli osservatori fino a due rappresentanti per Stato membro, uno della BCN e uno dell'autorità competente o di altre autorità rappresentate nel Consiglio generale del CERS, che abbiano sollevato questioni sostanziali conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ovvero abbiano segnalato che la misura di politica macroprudenziale in questione avrebbe significativi effetti negativi di propagazione transfrontaliera a livello nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, ovvero appartengano a uno Stato membro con un'esposizione significativa verso il paese terzo in questione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. I membri del Consiglio generale coordinano la rappresentanza nazionale nel gruppo di valutazione con le autorità nazionali competenti, se esse non sono rappresentate nel Consiglio generale e la misura in discussione rientra nel loro mandato. Quando una raccomandazione o un parere è preparato conformemente all'articolo 133, paragrafi 14 e 15, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i rappresentanti della Commissione e dell'ABE hanno il ruolo di osservatori. Degli osservatori del gruppo di valutazione possono fare parte anche due rappresentanti dello Stato membro che ha notificato una misura di politica macroprudenziale e/o richiesto il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale, uno della BCN interessata e uno dell'autorità nazionale competente. Possono essere invitati in qualità di osservatori anche rappresentanti di paesi terzi, i cui coefficienti anticiclici sono in discussione, nel qual caso essi sono soggetti ad accordi di riservatezza.
8. Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013⁽¹⁾, una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale sia notificata dalla BCE, invece che da un'autorità nazionale, la BCE è rappresentata da due osservatori e ciascuno Stato membro interessato è rappresentato da due osservatori designati con la stessa procedura, come descritta al paragrafo 7.
9. Per evitare conflitti d'interesse nella valutazione delle misure di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), lo status di membro del gruppo di valutazione cessa temporaneamente, senza sostituzione, per i rappresentanti degli Stati membri o della BCE in tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro interessato o la BCE abbiano notificato una misura di politica macroprudenziale ovvero sollevato questioni sostanziali in merito alla misura di politica macroprudenziale ovvero richiesto il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sottoposta alla valutazione del gruppo di valutazione.
10. I membri del gruppo di valutazione predispongono progetti di parere o raccomandazione conformemente agli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 5, sottoposti al voto del Consiglio generale. Il gruppo di valutazione si adopera per raggiungere il consenso unanime dei propri membri. Quando le circostanze lo richiedono, esso può fornire un parere di maggioranza e uno di minoranza nella valutazione presentata al Consiglio generale.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. I nove rappresentanti delle BCN nominati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 8, della Decisione CERS/2014/2 rimangono in carica fino alla scadenza del mandato iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 8, della Decisione CERS/2014/2.
2. Alla scadenza del mandato biennale iniziale, in data 27 gennaio 2016, ciascuno dei quattro rappresentanti delle BCN interessati sarà sostituito da un rappresentante di ciascuna delle quattro BCN rappresentate nel Comitato direttivo. Se una BCN del Comitato direttivo, successivamente al 27 gennaio 2016, è già rappresentata nel gruppo di valutazione, il rispettivo membro del gruppo di valutazione è sostituito da un rappresentante della BCN dalla quale è stato nominato il presidente del CTC.
3. Successivamente alla scadenza del mandato iniziale triennale, in data 27 gennaio 2017, i cinque rappresentanti delle BCN interessati sono sostituiti da quattro rappresentanti di quattro BCN, nominati conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, e da un rappresentante della BCN dalla quale è stato nominato il primo vicepresidente del CERS.

Articolo 9

Abrogazione

La presente decisione abroga e sostituisce la Decisione CERS/2014/2.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) di decisioni degli Stati membri relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d'esercizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 97/13)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008 ⁽¹⁾ recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), la Commissione europea pubblica le decisioni relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d'esercizio prese dagli Stati membri nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 ⁽²⁾.

Rilascio di licenze d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria ⁽¹⁾	Decisione con effetto dal
Austria	Jet24 GmbH	Steinriegelweg Objekt, Flughafen Wien 140, 1300	passengeri, merci, posta	B	11.6.2015
Austria	AFS Alpine Flightservice GmbH	Wallenmahd 23, 6850 Dornbirn	passengeri, merci, posta	B	20.8.2015
Bulgaria	Bright Flight Ltd	16 A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia	merci, posta	A	14.1.2015
Bulgaria	Rose Air Ltd	330 Building, Fl. 6, Deliyska Vodenitsa Str., 1582 - Sofia	merci, posta	A	18.5.2015
Cipro	Tus Airways Ltd	23 Artemidos Ave. - 6025 Larnaca	passengeri, merci, posta, merci pericolose	A	1.12.2015
Estonia	Aerocopter OÜ	Suur-Mere 20-7, Haapsalu 90502, Läänemaa	passengeri, merci, posta	A	13.1.2015
Finlandia	Joen Service Oy	Lentoasemantie 30, FI-80140 Joensuu	passengeri, merci	B	16.12.2015

⁽¹⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽²⁾ La tabella tiene conto delle decisioni notificate dagli Stati membri alla Commissione europea entro il 27.2.2015.

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria (¹)	Decisione con effetto dal
Finlandia	Lapin Lentopalvelut Oy	Joulupukin Pajakylä, Joulumaantie 10, FI-96930 Napapiiri Rovaniemi	passenger, cargo	B	10.7.2015
Finlandia	Rotorway Oy	Hirsalantie 235, FI-02420 Jorvas	passenger, cargo	B	17.6.2015
Germania	DAS Private Jets GmbH	Am Flugplatz - 88512 Mengen	passenger, cargo, mail	B	12.5.2015
Germania	Reupke Airservice GmbH & Co. KG	Hilgesdorfer Str. 1 - 39345 Flechtingen	passenger, cargo, mail	B	25.3.2015
Grecia	HELISTAR	59, Damaskinou Str. - 20100 Korinthos	passenger, cargo, mail	B	14.8.2015
Grecia	OLYMPUS AIRWAYS	1, M.Alexandrou Str & 12, Ethn.Antistaseos Str. Argiroupoli 164 52	passenger, cargo, mail	A	21.8.2015
Romania	S.C. FLY 365 AVIATION SRL	Bucharest, Sector 1, 55 Dr. Iacob Felix Street, 4th floor	passenger, cargo	A	17.8.2015
Romania	AVIRO AIR SRL	Bucharest, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7 A, etaj 4	passenger, cargo	A	1.9.2015
Slovacchia	ELITE JET s.r.o.	Opavská 26 - 831 01 Bratislava	passenger, cargo, mail	B	29.4.2015
Slovenia	Lipican Aer d.o.o. (Lipican Air Ltd)	Sečovelje 19, 6333 Sečovelje	passenger, cargo	B	14.4.2015
Spagna	Euroairlines, S.L.	Urbanización El Bosque 414Q - 46370 CHIVA (VALENCIA)	passenger, cargo, mail	B	18.6.2015
Spagna	PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, SA.	c/Torregalindo 1 - 1ª Planta - 28016 MADRID	passenger, cargo, mail	A	17.7.2015
Svezia	Rotor Service Norden AB	Strömsgatan 43 - SE-982 60 Porjus	passenger, cargo, mail	B	18.2.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria ⁽¹⁾	Decisione con effetto dal
Svezia	Copterflyg AB	Lägervägen 2 – SE-832 56 Frösön	passengeri, merci, posta	B	1.6.2015
Regno Unito	CargoLogicAir Ltd	Endeavour House, Coopers End Road, London Stansted Airport CM241AL	passengeri, merci, posta	A	25.1.2016
Regno Unito	Norwegian Air UK Ltd	The Beehive, City Place, Gatwick, West Sussex RH6 OPA	passengeri, merci, posta	A	13.10.2015
Regno Unito	Virgin Atlantic International Ltd	The Office, Crawley Business Quarter, Manor Royal, West Sussex, RH10 9NU	passengeri, merci, posta	A	30.10.2015
Regno Unito	VVB Aviation Services Ltd	Elstree Aviation Centre, Hogg Lane, Elstree Aerodromes, Hertfordshire WD6 3AR	passengeri, merci, posta	B	17.12.2015

⁽¹⁾ Categoria A: licenze d'esercizio che non prevedono la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Categoria B: licenze d'esercizio che prevedono la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Rilascio di licenze d'esercizio provvisorie

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Licenza provvisoria fino al
Slovenia	ST Letalstvo d.o.o. (ST Aviation Ltd)	Šmartinska cesta 130, SI-1000 Ljubljana	passengeri	B	22.3.2015	Licenza d'esercizio provvisoria valida dal 22.3.2015 al 31.12.2015

Ripristino di licenze d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Bulgaria	VENID AIR Ltd	1, Odesa Street, 8256 Sveti Vlas	passengeri	B	17.7.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Germania	Fly Point Flugservice Haufe KG	Am Künkelhof 4 - 99820 Hörselberg-Hainich	passengeri, merci, posta	B	14.7.2015
Germania	Heidelberg Helicopters Flugservice GmbH & Co.KG	Flugplatz Speyer, Anton-Dengler-Str. 2a - 67346 Speyer	passengeri, merci, posta	B	18.8.2015
Grecia	F.A.S. RHODOS AIR	RODOS AIRPORT «DIAGORAS» - RODOS 85106	passengeri, merci, posta	B	9.4.2015
Grecia	MINOAN AIR	St. Kazantzidi Str. & 1 Vosporou Str. 71601 N. Alikarnassos - Heraklion Crete	passengeri, merci, posta	A	1.7.2015
Svezia	Copterflyg AB	Lägervägen 2 – SE-832 56 Frösön	passengeri, merci, posta	B	1.6.2015
Regno Unito	Pen-Avia Ltd	Hangar 125, Percival Way, London Luton Airport, Bedfordshire LU2 9NT	passengeri, merci, posta	B	7.1.2015

Rinuncia volontaria a licenze d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Estonia	Osäühing Copterline (Copterline OÜ Estonia)	Mere pst 20, 10111 Tallinn	passengeri, merci, posta	B	26.11.2015	—
Finlandia	Airfix Aviation Oy	Tullimiehentie 4-6 B, FI-01530 VANTAA	passengeri, merci, posta	A	13.10.2015	La licenza d'esercizio è stata revocata perché Airfix Aviation Oy ha rinunciato al certificato di operatore aereo (COA)

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Finlandia	Nordic Global Airlines Oy	Rahtitie 1C, FI-01530 Vantaa	merci, posta	A	30.6 (rinuncia) - 17.7.2015 (revoca)	L'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti (Trafi) ha ricevuto la notifica di rinuncia al COA di Nordic Global Airlines Ltd il 30 giugno 2015. Il COA e la licenza d'esercizio sono stati restituiti. L'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti ha revocato la licenza d'esercizio n. FI 1/2011.
Irlanda	Starlite Aviation Ireland Ltd	2nd Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2	passengeri, merci, posta	B	4.12.2015	Rinuncia volontaria alla licenza d'esercizio di Starlite Aviation Ireland Limited

Sospensione di licenze d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Sospesa fino al
Belgio	Paramount Helicopters N.V.	Industriezone 2 – Bus 5 3290 Diest-Webbekom	passengeri, merci	B	28.8.2015	—
Bulgaria	VENID AIR Ltd	1, Odesa Street, 8256 Sveti Vlas	passengeri	B	12.6.2015	Sospensione del COA e della licenza d'esercizio n. BG 1008-10
Danimarca	Nordic Air Ambulance A/S	Nitivej 6, 2000 Frederiksberg	passengeri, merci, posta	B	1.7.2014	Anche il COA della società è stato sospeso
Germania	AIR TRAFFIC Gesellschaft mit beschränkter Haftung EXECUTIVE JET SERVICE	Flughafenstrasse 52, 40474 Düsseldorf	passengeri, merci, posta	B	9.2.2015	—

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Sospesa fino al
Germania	Augusta Air Luftfahrtunternehmen, Yachtcharter und Videogeräteverleih Hans Schneider e.K.	Flughafenstr. 3 - 86169 Augsburg	passengeri, merci, posta	B	1.1.2015	—
Germania	Flair JET Luftverkehrsgesellschaft mbH	Hirschenau 5a, 90607 Rückersdorf	passengeri, merci, posta	B	1.12.2015	—
Germania	HDM - Luftrettung gemeinnützige GmbH	Rita-Maiburg-Straße 2 - 70794 Filderstadt	passengeri, merci, posta	B	1.1.2016	—
Germania	Heidelberg Helicopters Flugservice GmbH & Co.KG	Flugplatz Speyer, Anton-Dengler-Str. 2a - 67346 Speyer	passengeri, merci, posta	B	4.2.2015	—
Germania	HSD Luftrettung gemeinnützige GmbH	Rita-Maiburg-str. 2, 70794 Filderstadt	passengeri, merci, posta	B	1.4.2015	—
Germania	Pro JET GmbH	Berliner Allee 11-22 - 66482 Zweibrücken	passengeri, merci, posta	A	8.7.2015	—
Grecia	Skygreece Airlines	33, Papadimitriou Str. 190 03 Marko-poulo Attikis	passengeri, merci, posta	A	16.9.2015	—
Ungheria	CityLine Hungary Légiforgalmi Kft	H-2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 86.	passengeri, merci	A	17.12.2015	—
Italia	CAI first SpA	Via Pierpaolo Racchetti, pal. NPU - 00054 Fiumicino (RM)	passengeri, merci	A	6.2.2015	—
Italia	Winfly s.r.l. Unipersonale	Via Raffaele Siniscalchi n. 33/A - 84084 Fisciano (SA)	passengeri	B	5.2.2015	—
Lituania	Air Lituania, UAB	J. Galvydžio str. 5, LT-08236 Vilnius	passengeri, merci, posta	A	23.5.2015	—

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Sospesa fino al
Lituania	Aviavilsa - UAB	Ausros vartu str. 19 A-1, LT-01304 Vilnius	merci, posta	A	25.8.2015	Sospensione valida fino al 24 febbraio 2016
Lussemburgo	Smart Cargo SA.	2, rue Pletzer 8080 Bertrange	merci	A	1.7.2015	Sospensione su richiesta dell'impresa
Polonia	Eurolot S. A.	ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa	passengeri, merci, posta	A	11.5.2015	—
Polonia	FlyJet sp. z o.o.	ul. Sabły 60, 02-174 Warszawa	passengeri, merci	A	13.1.2016	Sospensione del COA
Romania	INTERAVIATION CHARTER SRL	Romania, Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sector 6	passengeri, merci	A	12.10.2015	—
Romania	JET Technics SRL	Sector 2, Strada Deva nr 8, Bucuresti	passengeri	B	13.2.2015	—
Romania	TRANSYLVANIA INTERNATIONAL AIRLINES SRL	Romania, judetul Cluj, Cluj - Napoca, str. Traian Vuia 149-151	passengeri, merci	B	24.2.2015	—
Romania	TEN AIRWAYS SRL	Strada Coralilor 20C, 013328 Bucuresti	passengeri	A	22.5.2015	—
Romania	VEGA OFFSHORE SRL	Oraş Voluntari, şos. Pipera-Tunari nr. 97, Etaj 1, Camera nr. 6, judeţul Ilfov	passengeri, merci	B	3.9.2015	—
Slovenia	ST Letalstvo d.o.o. (ST Aviation Ltd)	Šmartinska cesta 130 - SI-1000 Ljubljana	passengeri	B	15.12.2015	Sospensione temporanea del COA

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Sospesa fino al
Spagna	Helitrans Pyrinees, S.L.	Apartado de Correos 137 - 25700 La Seu D'Urgell (Lleida)	passengeri, merci, posta	B	23.11.2015	—
Spagna	Hispanica de Aviación, SA.	Avda. de Europa, 16 - Chalet 12 - 28224 Pozuelo de alarcón (Madrid)	passengeri, merci, posta	B	23.11.2015	—
Spagna	Sociedad Aeronatica Peninsular, S.L.	Parque Industrial PISA, c/Manufactura 8, 1ra Planta, Módulo 2 - 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)	passengeri, merci, posta	B	3.3.2015	Licenza d'esercizio sospesa fino al 6 giugno 2015
Svezia	Sundt Air Sweden AB	Hässlögatan 16 - SE-721 31 Västerås	passengeri, merci, posta	B	22.6.2015	Licenza d'esercizio sospesa fino al 31 dicembre 2015
Regno Unito	247 JET Ltd	Hangar 2, Farnborough Airport, Hampshire GU14 6XA	passengeri, merci, posta	B	27.10.2015	—
Regno Unito	Air Medical Ltd	Oxford Airport, Kidlington, Oxon OX5 1RA	passengeri, merci, posta	B	4.2.2016	—
Regno Unito	Eagle European Ltd	Hangar 103, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, Dorset BH23 6NW	passengeri, merci, posta	B	15.1.2016	—
Regno Unito	Fly Heli Wales Ltd	Medway Building, Haverfordwest Airport, Fishguard Rd, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4BN	passengeri, merci, posta	B	10.12.2015	—

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Sospesa fino al
Regno Unito	Hields R C t/a Hields Aviation	Sherburn Aerodrome, Lennerton Lane, Sherburn in Elmet, Leeds LS25 6JE	passenger, cargo, mail	B	11.1.2016	—
Regno Unito	Links Air Ltd	8 Delta Court, Sky Business Park, Hayfield Lane, Finningley, Doncaster DN9 3GN	passenger, cargo, mail	B	16.10.2015	—
Regno Unito	Oryx JET Ltd	Essex House, Proctor Way, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire LU2 9PE	passenger, cargo, mail	B	18.8.2015	—
Regno Unito	VVB Aviation Charter Services Ltd	The Norman Hangar, Southside Cardiff Airport, Vale of Glamorgan, Cymru CF62 3EQ	passenger, cargo, mail	B	23.12.2015	—

Revoca di licenze d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Austria	Agiles Aviation GmbH	Glanegg 2, 5082 Gröding	passenger, cargo, mail	A	16.9.2015	—
Austria	Durst GesmbH	Postgasse 16 - 1010 Wien	passenger, cargo, mail	B	6.3.2015	—
Austria	Grossmann Air Service Bedarfsluftfahrt-unternehmen GmbH & Co. KG	Fleischmarkt 14/14, 1010 Wien	passenger, cargo, mail	B	13.3.2015	—

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Austria	InterSky Luftfahrt GmbH	6900 Bregenz, Bahnhofstraße 10	passengeri, merci, posta	A	3.12.2015	—
Belgio	Paramount Helicopters N.V.	Industriezone 2 - bus 5 - 3290 Diest-Webbekom	passengeri, merci	B	1.12.2015	—
Bulgaria	AIR BRIGHT Ltd.	116 A, vh.B, Apt 27, Geo Milev Street, 1574 - Sofia	merci, posta	A	21.5.2015	Licenza n. BG 1008-14
Bulgaria	Alpha Air Ltd	90, G.S. Rakovski str. 1000 Sofia	passengeri, merci, posta	A	29.1.2015	Licenza n. BG 1008-09
Bulgaria	SUNLIGHT AIR Jsc	fl.12, 159, Tsar Boris III Blvd, 1618, Sofia	passengeri	A	11.2.2015	Licenza n. BG 1008-08
Cipro	Cyprus Airways Ltd	21 Alkeou str. Engomi Nicosia, CYPRUS	passengeri, merci	A	9.1.2015	—
Finlandia	Airline Management Technologies ALMT Oy	Siipitie 11, FI-01530 Vantaa	passengeri, merci, posta	B	16.12.2015	—
Finlandia	Turku Air Oy	Kauniaisentie 13 E75, FI-02700 Kauniainen	passengeri, merci, posta	B	27.11.2015	—
Germania	AIR TRAFFIC Gesellschaft mit beschränkter Haftung EXECUTIVE JET SERVICE	Flughafenstrasse 52, 40474 Düsseldorf	passengeri, merci, posta	B	11.9.2015	Sospensione dal 9.2.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Germania	Augusta Air Luftfahrtunternehmen, Yachtcharter und Videogeräteverleih Hans Schneider e.K.	Flughafenstr. 3 - 86169 Augsburg	passengeri, merci, posta	B	2.7.2015	Sospensione dall'1.1.2015
Germania	Flugschule- und Luftfahrtunternehmen ARDEX GmbH Berlin Land Brandenburg	Flugplatz 2b - 16866 Kyritz	passengeri, merci, posta	B	21.5.2015	Sospensione dal 28.10.2014
Germania	Germania Express Fluggesellschaft mbH	Lilienthalstraße 6 - 12529 Schönefeld OT Waltersdorf	passengeri, merci, posta	B	22.1.2015	Sospensione dall'1.11.2013
Germania	Hapag-Lloyd Express GmbH	Benkendorffstr. 22 B - 30855 Langenhagen	passengeri, merci, posta	A	12.6.2015	Sospensione dal 15.9.2014
Germania	HHA Hamburg Airways Luftverkehrsgesellschaft mbH	Hindenburgstraße 171, 22297 Hamburg	passengeri, merci, posta	A	20.12.2014	—
Germania	HSD Luftrettung gemeinnützige GmbH	Rita-Maiburg-str.2 - 70794 Filderstadt	passengeri, merci, posta	B	9.11.2015	Sospensione dall'1.4.2015
Germania	LGM Luftfahrtgesellschaft mbH	Marktplatz 1, 69117 Heidelberg	passengeri, merci, posta	B	30.11.2016	Sospensione dall'1.9.2014
Germania	Luftverkehr Friesland Brunzema und Partner GmbH & Co. KG	Flugplatz-Harle - 26409 Wittmund	passengeri, merci, posta	B	11.6.2015	Sospensione dal 27.10.2014

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Germania	MFA Munich Flight Academy GmbH	Hochederstraße 2 - 81545 München	passengeri, merci, posta	B	12.6.2015	Sospensione dal 29.10.2014
Germania	Motorflug baden-baden GmbH	Flugstrs. 12, 76532 Baden-Baden	passengeri, merci, posta	B	14.1.2015	Sospensione dall'11.6.2014
Germania	Ostseeflug GmbH	Flughafenstraße 1, 18299 Laage	passengeri, merci, posta	B	19.5.2015	Sospensione dal 19.6.2012
Grecia	Aviator Airways SA.	59 GLISTIS - 117 44 ATHENS	passengeri, merci, posta	B	28.12.2015	—
Irlanda	Irish Helicopters Ltd	Westpoint Hangar, Coultry, Swords, Co. Dublin	passengeri, merci, posta	B	2.12.2015	—
Italia	Elyservice Toscana Srl	Corso Matteotti 8 - 50063 Figline Valdarno (FI)	passengeri, merci	B	5.2.2015	—
Lituania	Air Lituanica, UAB	J. Galvydžio str. 5, LT-08236 Vilnius	passengeri, merci, posta	A	27.11.2015	—
Paesi Bassi	JET Management Europe B.V.	Stationplein - NO 280 - 1117 CJ SCHIPHOL	passengeri, merci, posta	B	6.8.2015	ILT-2015/54638

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Polonia	EuroLOT S. A.	ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa	passeggeri, merci, posta	A	20.7.2015	—
Romania	Eurojet Romania S.R.L.	București, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 61-63, parter, ap.2, sector 1 - Romania	passeggeri, merci	A	25.3.2015	Sospensione dal 15.9.2014
Romania	JET Technics SRL	Sector 2, Strada Deva nr 8, Bucuresti	passeggeri	B	22.9.2015	—
Romania	TEN AIRWAYS SRL	Strada Coralilor 20C, 013328 Bucuresti	passeggeri	A	23.11.2015	—
Romania	TRANSYLVANIA INTERNATIONAL AIRLINES SRL	judetul Cluj, Cluj - Napoca, str. Traian Vuia 149-151	passeggeri, merci	B	22.9.2015	—
Romania	UNITED EUROPEAN AIRLINES S.R.L.	5 Georges Bizet Street, sector 2, Bucharest	passeggeri, merci	A	25.3.2015	Sospensione dall'11.8.2014
Slovacchia	Air Carpatia s.r.o.	Slowackého 4673/24, 821 04 Bratislava	passeggeri, merci, posta	B	24.8.2015	Decisione presa il 14.8.2015, con effetto dal 24.8.2015
Spagna	AERO SKY, S.L.	Santander, 3 - 28003 Madrid	passeggeri, merci, posta	B	24.11.2015	—
Spagna	Atlas Executive Air - SA.	Aeropuerto de Málaga - Terminal de Aviación General Pl.1 - Of.5 - 29004 Málaga	passeggeri, merci, posta	B	29.10.2015	Rinuncia alla licenza d'esercizio

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal	Osservazioni
Svezia	Norrlandsflyg Ambulans AB	Box 24124, SE-400 22 Göteborg	passengeri, merci, posta	B	1.7.2015	—
Svezia	Wermlandsflyg Operations AB	Bergebyvägen 49 B, SE-685 93 - Torsby	passengeri, merci, posta	B	22.1.2015	—
Regno Unito	Aravco Ltd	Business Aviation Centre, Farnborough Airport, Farnborough, Hampshire GU14 6XA	passengeri, merci, posta	B	4.11.2015	—
Regno Unito	British Airways (BA) Ltd	Waterside HDAG (Team Space 5), Asia House, Harmondsworth UB7 OGB	passengeri, merci, posta	A	10.6.2015	—
Regno Unito	Global Supply Systems Ltd	Room 13, Stansted House, Stansted Airport, Stansted, Essex CM24 1AE	passengeri, merci, posta	A	26.3.2015	—

Cambio del nome del titolare della licenza

Stato membro	Vecchio nome del vettore aereo	Nuovo nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Austria	ARA Flugrettungs GmbH	ARA Flugrettung gemeinnützige GmbH	9020 Klagenfurt - Grete-Bittner-Straße 9	passengeri, merci, posta	A	10.12.2015
Repubblica ceca	Grossmann JET Service spol. s.r.o.	G - JET s.r.o.	Praha 6, Dědinská 893/29, PSČ 161 00	passengeri, posta	A	27.7.2015

Stato membro	Vecchio nome del vettore aereo	Nuovo nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Finlandia	Flybe Finland Oy	Nordic Regional Airlines Oy	Öljykuja 2, FI-01530 Vantaa	passengeri, merci, posta	A	15.6.2015
Germania	AKE Ambulance Flight Operations GmbH & Co KG	Dr-JET Air Ambulance GmbH & Co KG	Eglosheimer Straße 41 - 71636 Ludwigsburg	passengeri, merci, posta	B	30.6.2015
Germania	Heli Trans Hamburg GmbH & Co. KG	OneTwo Aviation GmbH & Co. KG	Willhoop 1 - 22453 Hamburg	passengeri, merci, posta	B	13.2.2015
Ungheria	Farnair Hungary Kft	ASL Airlines Hungary Kft	H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 56. C. ép.	merci	A	29.7.2015
Ungheria	JET Stream Légiforgalmi és Légitársasági Kft	JET Stream 2004 Légiforgalmi és Légitársasági Kft	2345 Apaj, Kiskunlacházi repülőtér 0146	passengeri, merci, posta	B	17.11.2015
Irlanda	Air Contractors (Ireland) Ltd	ASL Airlines (Ireland) Limited, T/A Air Contractors	3, Malahide Road - Swords, Co. Dublin	passengeri, merci, posta	A	22.5.2015
Polonia	Smart Aero Solutions sp. z o.o.	Smart JET sp. z o.o.	ul. Gen. W. Thommee 1a, 05-256 Warszawa	passengeri	B	6.2.2015
Polonia	Blue JET sp. z o.o.	JET Story sp. z o.o.	ul 17 Stycznia 39 02-146 Warszawa	passengeri, merci	A	3.6.2015
Spagna	Pullmantur Air, SA.	WAMOS AIR, SA.	c. Mahonia, 2, 6º - 28043 Madrid	passengeri, merci, posta	A	7.5.2015

Stato membro	Vecchio nome del vettore aereo	Nuovo nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Spagna	VOLOTEA, S.L.	VOLOTEA, SA.	Travessera de Gracia, 45, 4º - 08006 Barcelona	passengeri, merci, posta	A	22.10.2015
Svezia	Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna	Svensk Luftambulans	c/o Landstinget i Värmland SE-651 82 Karlstad	passengeri, merci, posta	B	29.4.2015
Svezia	West Air Sweden AB	West Atlantic Sweden AB	Box 5433 S-402 29 GÖTEBORG	passengeri, merci, posta	A	23.11.2015

Cambio di indirizzo del titolare della licenza

Stato membro	Nome del vettore aereo	Vecchio indirizzo del vettore aereo	Nuovo indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Repubblica ceca	Eclair AVIATION s.r.o.	Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00	Praha 6 - Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00	passengeri, merci, posta	A	13.8.2013
Danimarca	BackBone Aviation A/S	Dalbækvej 2a, 6670 Holsted, Heliport	John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg OE	passengeri, merci, posta	A	3.6.2015
Danimarca	Cimber A/S	Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg	Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup	passengeri, merci, posta	A	8.6.2015
Finlandia	Nordic Regional Airlines Oy	Box PL 800, FI-60101 SEINÄJOKI	Öljykuja 2, FI-01530 Vantaa	passengeri, merci, posta	A	15.6.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Vecchio indirizzo del vettore aereo	Nuovo indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Germania	AIR HAMBURG Luftverkehrsgesellschaft mbH	Kleine Bahnstr. 8 - 22525 Hamburg	Leverkusenstraße 54 - 22761 Hamburg	passengeri, merci, posta	A	10.12.2015
Germania	BHF Bodensee-Helicopter GmbH	Am Flugplatz 64 - 88074 Meckenbeuren	Am Flughafen 64 - 88074 Meckenbeuren	passengeri, merci, posta	B	12.11.2015
Germania	DL Helicopter Technik GmbH	Walter-Carsten-Straße 1, 27637 Nordholz	Walter-Carsten-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste	passengeri, merci, posta	B	26.10.2015
Germania	FLY ALPHA GmbH	Hansastraße 8 - 91126 Schwabach	Flughafenstr. 124 - 90411 Nürnberg	passengeri, merci, posta	B	22.12.2015
Germania	HDM - Luftrettung gemeinnützige GmbH	Flughafenstr. 100 - 90411 Nürnberg	Rita-Maiburg-Straße 2 - 70794 Filderstadt	passengeri, merci, posta	B	13.10.2015
Germania	Lufthansa CityLine GmbH	Flughafen Köln/Bonn, Waldstr. 247, 51147 Köln	Südallee 15 - 85356 München-Flughafen	passengeri, merci, posta	A	6.2.2015
Germania	MHS Aviation GmbH	Zeillerstr. 30, 82031 Grünwald	Raiffeisenallee 5 - 82041 Oberhaching	passengeri, merci, posta	A	10.8.2015
Germania	Reibel-Air-Service-GmbH	Montreal Avenue D 425 77836 Rheinmünster	Airport Boulevard B 216 77836 Rheinmünster	passengeri, merci, posta	B	12.8.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Vecchio indirizzo del vettore aereo	Nuovo indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Grecia	MINOAN AIR	127, Vouliagmenis Av. & 1-3 Patr. Grigoriou e' Str. - 166 74 GLY-FADA ATTIKIS	St. Kazantzidi Str. & 1 Vosporou Str. 71601 N. Alikarnassos – Heraklion, Crete	passengeri, merci, posta	A	1.7.2015
Ungheria	ASL Airlines Hungary Kft(ex-Farnair Hungary Kft)	H-1185 Budapest, Ferihegy, Repülési Oktatási Központ, 17. épület	H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 56. C. ép.	merci	A	29.7.2015
Ungheria	Budapest Aircraft Service Légiforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	H-1173 Budapest, Kaszáló utca 75. 4. em. 13	H-2220 Vecsés, Árpád utca 37	passengeri, merci	A	16.2.2012
Ungheria	JET-Stream 2004 Légiforgalmi és Légijárműjavító Kft.	H-2316 Tököl, Repülőtér, Halászteleki kapu 0322.hrsz	2345 Apaj, Kiskunlacházai repülőtér 0146	passengeri, merci, posta	B	17.11.2015
Irlanda	ASL Airlines (Ireland) Limited, T/A Air Contractors	The Plaza, New Street, Swords, Co. Dublin.	3, Malahide Road - Swords, Co. Dublin	passengeri, merci, posta	A	22.5.2015
Lituania	Small Planet Airlines UAB	A. Gustaičio st. 4, LT-02512 Vilnius	Basanavicius st. 15, LT-03108 Vilnius	passengeri, merci, posta	A	4.5.2015
Polonia	Polskie Linie Lotnicze LOT SA.	ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa	ul. 17 Stycznia 43 02-146 Warszawa	passengeri, merci, posta	A	20.8.2015
Spagna	BIGAS GRUP HELICOPTERS, S.L.	Carretera del Masnou, Km. 14,300 - 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)	Helipuerto Circuit Barcelona - Catalunya Mas La Moreneta - 08610 Montmeló - Barcelona	passengeri, merci, posta	B	23.11.2015
Spagna	Corporación Ygnus Air, S.A.U.	c. Anabel Segura, 11 - 28108 Alcobendas (Madrid)	Avda Manoteras, 26 - 28050 Madrid	passengeri, merci, posta	A	5.2.2015

Stato membro	Nome del vettore aereo	Vecchio indirizzo del vettore aereo	Nuovo indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Spagna	CLIPPER NATIONAL AIR, SA.	c. Arcadio Balaguer, 12, B3 - 08860 Castelldefels (Barcelona)	c/Antic Camí Real de Valencia, 38 - Nave 6 - 08860 Castelldefels (Barcelona)	passengeri, merci, posta	B	25.6.2015
Svezia	Bromma Business JET AB	c/o SCA, Box 200, SE-101 23 Stockholm	Hangar 7, Bromma Flygplats – SE-168 67 Bromma	passengeri, merci, posta	A	28.5.2015

Cambio di categoria

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Categoria	Decisione con effetto dal
Germania	AirAlliance Express AG & Co.KG.	Flughafen Siegerland, Werfhalle G1, 57299 Burbach	passengeri, merci, posta	da B a A	9.10.2015
Danimarca	BackBone Aviation A/S	John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø	passengeri, merci, posta	da B a A	3.6.2015
Danimarca	FlexFlight ApS	Lufthavnvej 50, 4000 Roskilde	passengeri, merci, posta	da B a A	16.1.2015
Slovenia	Express Airways d.o.o.	Letališka cesta 10, SI-2312 Orehova vas	passengeri, merci	da B a A	30.7.2015
Svezia	H-Bird Aviation Services AB	Tegeluddsvägen 76 SE-115 28 Stockholm	passengeri, merci, posta	da B a A	21.9.2015
Regno Unito	TAG Aviation (UK) Ltd	TAG Farnborough Airport, Farnborough, Hampshire GU14 6XA	passengeri, merci, posta	da B a A	31.3.2015

Cambio di autorizzazione al trasporto

Stato membro	Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di (vecchio)	Autorizzato al trasporto di (nuovo)	Categoria	Decisione con effetto dal
Bulgaria	Bright Flight Ltd	16 A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia	merci, posta	passengeri, merci, posta	A	23.4.2015
Ungheria	Fleet Air International Légiszołgáltató és Kereskedelmi Kft.	H-2220 Vecsés, Fő utca 218.	merci	passengeri, merci	A	18.5.2015
Polonia	Travel Service Polska sp. z o.o.	ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa	passengeri	passengeri, merci	A	28.1.2015
Polonia	Travel Service Polska sp. z o.o.	ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa	passengeri, merci	passengeri, merci, posta	A	8.5.2015

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT